

ATTIVITA' DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
FATTISPECIE esaminate nel 2020

1. CONTROLLI SULLA REGIONE.....	2
2. CONTROLLI SUGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO	4
3. CONTROLLI SULLA FINANZA DEGLI ENTI LOCALI.....	11
3.a) CONTROLLI SUI RENDICONTI E SUI BILANCI PREVENTIVI.....	11
3.b) CONTROLLI SUI PIANI DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE .	38
4. CONTROLLI SUGLI INCARICHI ESTERNI.....	43
5. ATTIVITA' CONSULTIVA SU RICHIESTA DEGLI ENTI	45

ATTIVITA' DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

FATTISPECIE esaminate nel 2020

1. CONTROLLI SULLA REGIONE

DELIBERA N.100 - Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Piemonte esercizio finanziario 2019

Il rendiconto è stato parificato senza riserve e la relazione allegata ha fornito specifici approfondimenti gestionali sulle seguenti materie: spesa sanitaria, utilizzo dei fondi comunitari, gestione delle società partecipate, trasporto pubblico locale, gestione del Patrimonio regionale, del personale ed i controlli interni.

DELIBERA N.95 - Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi della Regione Piemonte pubblicate nell'anno 2019 ex art. 1, co. 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (come successivamente modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91, conv. nella L. 11 agosto 2014, n. 116), secondo cui "annualmente le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai Consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri".

Va valutata positivamente l'introduzione del c.d. "flusso procedurale", adottato congiuntamente dagli uffici della Presidenza del Consiglio regionale e dalla Giunta, al fine di instaurare una prassi virtuosa nella gestione di tutti gli snodi istruttori che coinvolgono le strutture tecniche dei relativi uffici, dando maggiore conformità al dettato dell'art 17, comma 6 bis della Legge n. 196/2009. In ordine alle leggi a carattere oneroso è necessario che la relazione illustrativa indichi con chiarezza: la tipologia giuridica dell'onere finanziario introdotto, la quantificazione di tale onere e l'utilizzazione delle risorse utilizzate per la copertura. In ordine ai criteri di quantificazione essi devono essere determinati secondo i requisiti di credibilità, razionalità non arbitrarietà ed appropriatezza. Il percorso di cambiamento avviato con le modifiche realizzate necessita, però, di ulteriore implementazione, al fine di superare una serie di criticità, che ancora permangono quali: la possibile presenza di oneri indiretti, la carenza nella fase iniziale di qualificazione della spesa introdotta, la copertura consistente nella mera indicazione della missione e del programma del bilancio in corso, senza l'effettiva dimostrazione della capienza dello stesso anche a fronte della nuova spesa introdotta.

DELIBERA N.48 - Rendiconti dei Gruppi consiliari della Regione Piemonte con riguardo ai Gruppi che hanno rinunciato alla corresponsione del contributo per le spese di funzionamento - X

Legislatura. La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con riferimento alla documentazione trasmessa dai Gruppi consiliari della Regione Piemonte che, nell'ambito della X Legislatura per l'esercizio 2019, hanno rinunciato alla corresponsione del contributo per le spese di funzionamento, secondo quanto previsto dall'art. 84, comma 5, della Legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16, e considerato l'esito dell'attività istruttoria, non procede all'esame dei rendiconti medesimi essendo formalmente assente l'autonoma e materiale gestione di risorse finanziarie in capo ai Gruppi medesimi e, conseguentemente, in assenza di qualunque analitica documentazione a supporto, dando atto che tale rinuncia alla corresponsione del contributo determina un'assunzione di responsabilità in capo al medesimo Consiglio in ordine alla legittimità e regolarità delle spese sostenute e al rispetto delle dotazioni finanziarie spettanti ex lege a ciascun Gruppo, con conseguente obbligo di inserimento di dette spese nel rendiconto generale del Consiglio regionale.

DELIBERA N.49 - Rendiconti dei Gruppi consiliari della Regione Piemonte con riguardo ai Gruppi che hanno rinunciato alla corresponsione del contributo per le spese di funzionamento - XI Legislatura. La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con riferimento alla documentazione trasmessa dai Gruppi consiliari della Regione Piemonte che, nell'ambito della XI Legislatura, per l'esercizio 2019, hanno rinunciato alla corresponsione del contributo per le spese di funzionamento, secondo quanto previsto dall'art. 84, comma 5, della Legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16, e considerato l'esito dell'attività istruttoria, non procede all'esame dei rendiconti medesimi essendo formalmente assente l'autonoma e materiale gestione di risorse finanziarie in capo ai Gruppi medesimi e, conseguentemente, in assenza di qualunque analitica documentazione a supporto, dando atto che tale rinuncia alla corresponsione del contributo determina un'assunzione di responsabilità in capo al medesimo Consiglio in ordine alla legittimità e regolarità delle spese sostenute e al rispetto delle dotazioni finanziarie spettanti ex lege a ciascun Gruppo, con conseguente obbligo di inserimento di dette spese nel rendiconto generale del Consiglio regionale.

DELIBERA N.51 - Rendiconti dei Gruppi consiliari della Regione Piemonte con riguardo al Gruppo che ha ricevuto il contributo per le spese di funzionamento - X Legislatura. La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, il quale prevede la verifica della regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari, ha esaminato la documentazione trasmessa dal Gruppo consiliare della Regione Piemonte, che, nell'ambito della X Legislatura, in relazione all'esercizio 2019, ha ricevuto il contributo per le spese di funzionamento, secondo quanto previsto dall'art. 84 della Legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16, e, considerato l'esito dell'attività istruttoria, ha dichiarato la regolarità della rendicontazione presentata.

2. CONTROLLI SUGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO

DELIBERA N.55 - Azienda ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria - Il ricorso costante a contratti di servizio, non sottoposti a limiti normativi nell'ordinamento, a differenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, impone all'Azienda di contenere il ricorso a dette tipologie contrattuali c.d. atipiche, la cui voce di costo è contabilizzata non fra le spese del personale ma fra quelle relative all'acquisto di beni e servizi, anche al fine di evitare l'elusione delle normative vigenti in materia di costo del personale con contratti flessibili. La proroga, al di fuori dei casi contemplati dall'ordinamento, di un contratto d'appalto di servizi o di forniture, stipulato da un'amministrazione pubblica dà luogo a una figura di trattativa privata non consentita e legittima qualsiasi impresa del settore a far valere dinanzi al giudice amministrativo il suo interesse legittimo all'espletamento di una gara. Ne deriva, ad avviso della Sezione, la necessità per l'Azienda di usare massima prudenza al fine di scongiurare il rischio concreto di un uso improprio delle proroghe che può assumere profili di illegittimità e di danno erariale. Ciò soprattutto allorché le amministrazioni interessate non dimostrino di aver attivato tutti quegli strumenti organizzativi/amministrativi necessari ad osservare e non eludere il generale e tassativo divieto di proroga dei contratti in corso e le correlate distorsioni del mercato.

DELIBERA N.58 - AO Ordine Mauriziano di Torino. Nell'ambito dell'esame del rendiconto dell'esercizio 2018 è stato accertato il mancato rispetto dei termini di adozione del bilancio preventivo e delle prescrizioni di cui all'art. 25 D.Lgs. n. 118/2011 ed art. 20 L.R. n. 8/1995. Il ricorso costante a contratti di servizio, non sottoposti a limiti normativi nel nostro ordinamento, a differenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, impone all'Azienda di contenere il ricorso a dette tipologie contrattuali c.d. atipiche, la cui voce di costo è contabilizzata non fra le spese del personale ma fra quelle relative all'acquisto di beni e servizi. La presenza di crediti vetusti verso la Regione rende necessario che la Regione provveda ad erogare in tempi brevi le somme dovute alle Aziende, così da ridurre l'esposizione in bilancio dei crediti, con effetti positivi anche in termini di riduzione dei residui passivi regionali. Nel contempo, la liquidità erogata alle Aziende consentirebbe alle stesse di onorare i propri debiti senza dover far ricorso all'anticipazione di tesoreria.

DELIBERA N.59 - Asl di Torino 5. Nell'ambito dell'esame del rendiconto dell'esercizio 2018 della Asl di Torino 5 è stato accertato il mancato rispetto dei termini di adozione del bilancio preventivo e delle prescrizioni di cui all'art. 25 D.Lgs. n. 118/2011 ed art. 20 L.R. n. 8/1995. Nell'ambito dell'esame del rendiconto dell'esercizio 2018 è stata evidenziata la necessità di adeguarsi ai principi in materia di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010. È stato altresì accertato il mancato rispetto del limite previsto dall'art. 28 comma 28 del D.L. 78/2010: l'incremento è dovuto essenzialmente alla stipula di contratti di somministrazione lavoro, indispensabili per reclutare gli operatori necessari a garantire, in assenza di graduatorie utili, i livelli essenziali di assistenza. L'esame dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, risultato non in linea con le prescrizioni normative vigenti, evidenzia la mancata risoluzione delle difficoltà finanziarie già rilevate nei precedenti esercizi ed il conseguente mancato rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2002 in tema di pagamento ai fornitori.

DELIBERA N.62 - ASL Torino 3. Nell'ambito dell'esame del rendiconto dell'esercizio 2018 della ASL Torino 3 è stato accertato il mancato rispetto dei termini di adozione del bilancio preventivo e delle prescrizioni di cui all'art. 25 D.Lgs. n. 118/2011 ed art. 20 L.R. n. 8/1995. Essendo stato altresì accertato il ricorso costante all'anticipazione di tesoreria, determinato anche dall'eccessivo sfasamento delle tempistiche (il versamento delle quote di cassa da parte della Regione Piemonte avviene, infatti, in data successiva rispetto alle principali scadenze poste in capo all'azienda), è stata invitata la Regione a provvedere ad erogare in tempi brevi le risorse assegnate alle Aziende in modo da limitare il ricorso all'anticipazione stessa e consentire il rispetto dei termini di pagamento contrattuali delle forniture, con conseguente riduzione degli interessi passivi da corrispondere al Tesoriere ed ai fornitori. Il ricorso alla proroga contrattuale nella fornitura di beni e servizi, nelle more del completamento delle gare centralizzate ed anche a causa della mancata conclusione di queste ultime, costituisce un ammortizzatore di inefficienze imputabile alla carenza di una corretta programmazione delle acquisizioni di beni e di servizi. L'Azienda deve usare massima prudenza al fine di scongiurare il rischio concreto di un uso improprio delle proroghe tecniche che può assumere profili di illegittimità e di danno erariale.

DELIBERA N.80 - AOU S. Luigi di Orbassano (TO). Nell'ambito dell'esame del rendiconto dell'esercizio 2018 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria S. Luigi di Orbassano (TO) è stato accertato il mancato rispetto dei termini di adozione del bilancio preventivo e delle prescrizioni di cui all'art. 25 D.Lgs. n. 118/2011 ed art. 20 L.R. n. 8/1995. Peraltro, il medesimo bilancio di previsione, approvato in data 31 gennaio 2018, appunto in netto ritardo rispetto al termine previsto dalla normativa vigente, non è stato adottato in pareggio come richiesto dalla L.R. n. 8/1995, in quanto prevede una perdita di ben 2,8 milioni di euro. La presenza di crediti vetusti verso la Regione rende necessario che la Regione provveda necessariamente ad erogare in tempi brevi le somme dovute all'Azienda, così da ridurre l'esposizione in bilancio dei crediti, con effetti positivi anche in termini di riduzione dei residui passivi regionali. Nel contempo, la liquidità, tempestivamente erogata all'Azienda, consentirebbe alla stessa di onorare i propri debiti senza dover far ricorso all'anticipazione di tesoreria. E' stato infatti parimenti accertato il costante utilizzo dell'anticipazione di cassa per far fronte alla reiterata carenza di liquidità.

DELIBERA N.81 - ASL Torino 4. Nell'ambito dell'esame del rendiconto dell'esercizio 2018 della ASL Torino 4 è stato accertato il mancato rispetto dei termini di adozione del bilancio preventivo e delle prescrizioni di cui all'art. 25 D.Lgs. n. 118/2011 ed art. 20 L.R. n. 8/1995. Essendo stato altresì accertato il ricorso costante all'anticipazione di tesoreria, determinato anche dall'eccessivo sfasamento delle tempistiche (il versamento delle quote di cassa da parte della Regione Piemonte avviene, infatti, in data successiva rispetto alle principali scadenze poste in capo all'azienda), è stata invitata la Regione a provvedere ad erogare in tempi brevi le risorse assegnate alle Aziende in modo da limitare il ricorso all'anticipazione stessa e consentire il rispetto dei termini di pagamento contrattuali delle forniture, con conseguente riduzione degli interessi passivi da corrispondere al Tesoriere ed ai fornitori. Il ricorso alla proroga contrattuale nella fornitura di beni e servizi, nelle more del completamento delle gare centralizzate ed anche a causa della mancata conclusione di queste ultime, costituisce un ammortizzatore di inefficienze imputabile alla carenza di una corretta programmazione delle acquisizioni di beni e di servizi. L'Azienda deve usare massima prudenza al fine di scongiurare il rischio concreto di un uso improprio delle proroghe tecniche che può assumere profili di illegittimità e di danno erariale. L'esistenza di cospicui crediti dell'Azienda nei confronti

della Regione, pure in assenza di un piano di recupero degli stessi, rende doveroso invitare la Regione ad erogare in tempi brevi le somme dovute alle Aziende in modo da ridurre l'esposizione in bilancio dei crediti, con effetti positivi anche in termini di riduzione dei residui passivi regionali. La liquidità erogata alle Aziende, inoltre, permetterebbe alle stesse di pagare i loro debiti, senza ricorrere all'anticipazione di tesoreria.

DELIBERA N.82 - ASL ASTI. Nell'ambito dell'esame del rendiconto dell'esercizio 2018 della ASL di ASTI è stato accertato il mancato rispetto dei termini di adozione del bilancio preventivo e delle prescrizioni di cui all'art. 25 D.Lgs. n. 118/2011 ed art. 20 L.R. n. 8/1995. E' stata, altresì, evidenziata, la necessità di adeguarsi ai principi in materia di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010. La presenza a fine esercizio di un elevato fondo cassa è risultato imputabile ad erogazione di fondi di origine regionale effettuata nell'ultima decade dell'anno: di conseguenza, la Regione è stata invitata ad una più tempestiva erogazione delle quote di cassa, al fine di evitare il mancato utilizzo delle stesse da parte delle Aziende. La mancata conclusione dell'iter di verifica del raggiungimento degli obiettivi sulla farmaceutica non appare conforme alle esigenze di riscontro del raggiungimento degli obiettivi fissati per la farmaceutica. La tempestiva conclusione dell'iter di verifica degli obiettivi fissati in materia alle Aziende risponde all'esigenza oggettiva di permettere a queste ultime di porre in essere tutte le necessarie iniziative per il conseguimento delle finalità specificamente individuate dall'Azienda medesima.

DELIBERA N.110 - ASL BIELLA. Nell'ambito dell'esame del rendiconto dell'esercizio 2018 della Azienda sanitaria locale Biella è stato accertato il mancato rispetto dei termini di adozione del bilancio preventivo e delle prescrizioni di cui all'art. 25 D.Lgs. n. 118/2011 ed art. 20 L.R. n. 8/1995. Inoltre, il bilancio di previsione è stato redatto in perdita con un risultato in disavanzo. Sebbene il bilancio di previsione economico non sia autorizzatorio, come per le altre pubbliche amministrazioni, non significa che non possa e non debba essere predisposto in pareggio, con le risorse a conoscenza dell'Azienda al momento della sua predisposizione. Le ulteriori risorse che saranno attribuite all'Azienda, nonché i costi non contemplati nella previsione, concorreranno a determinare il risultato d'esercizio a consuntivo che, indubbiamente, è condizionato dall'obbligo di erogare servizi che sono fondamentali ed indispensabili. La presenza di crediti vetusti verso la Regione rende necessario che la Regione provveda ad erogare in tempi brevi le somme dovute alle Aziende, così da ridurre l'esposizione in bilancio dei crediti, con effetti positivi anche in termini di riduzione dei residui passivi regionali. Nel contempo, la liquidità erogata alle Aziende consentirebbe alle stesse di onorare i propri debiti senza dover far ricorso all'anticipazione di tesoreria.

DELIBERA N.111 - ASL CUNEO 1. Nell'ambito dell'esame del rendiconto dell'esercizio 2018 della ASL Cuneo 1 è stato accertato il mancato rispetto dei termini di adozione del bilancio preventivo e delle prescrizioni di cui all'art. 25 D.Lgs. n. 118/2011 ed art. 20 L.R. n. 8/1995. Essendo stato accertato il ricorso all'anticipazione di tesoreria, determinato anche dall'eccessivo sfasamento delle tempistiche (il versamento delle quote di cassa da parte della Regione Piemonte avviene, infatti, in data successiva rispetto alle principali scadenze poste in capo all'azienda), è stata invitata la Regione a provvedere ad erogare in tempi brevi le risorse assegnate alle Aziende in modo da limitare il ricorso all'anticipazione stessa e consentire il rispetto dei termini di pagamento contrattuali delle

forniture, con conseguente riduzione degli interessi passivi da corrispondere al Tesoriere ed ai fornitori. Il ricorso alla proroga contrattuale nella fornitura di beni e servizi, nelle more del completamento delle gare centralizzate ed anche a causa della mancata conclusione di queste ultime, costituisce un ammortizzatore di inefficienze imputabile alla carenza di una corretta programmazione delle acquisizioni di beni e di servizi. L'Azienda deve usare massima prudenza al fine di scongiurare il rischio concreto di un uso improprio delle proroghe tecniche che può assumere profili di illegittimità e di danno erariale. L'esistenza di cospicui crediti dell'Azienda nei confronti della Regione, pure in assenza di un piano di recupero degli stessi, non adottato dall'Ente sanitario creditore, rende doveroso l'invito alla Regione ad erogare in tempi brevi le somme dovute alle Aziende in modo da ridurre l'esposizione in bilancio dei crediti, con effetti positivi anche in termini di riduzione dei residui passivi regionali. La liquidità erogata alle Aziende, inoltre, permetterebbe alle stesse di pagare i loro debiti, senza ricorrere all'anticipazione di tesoreria.

DELIBERA N.117 - AO Santa Croce e Carle di Cuneo. Nell'ambito dell'esame del rendiconto dell'esercizio 2018 della Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo è stato accertato sia il mancato rispetto dei termini di adozione del bilancio preventivo e delle prescrizioni di cui all'art. 25 D.Lgs. n. 118/2011 ed art. 20 L.R. n. 8/1995 sia la redazione in perdita del bilancio di previsione con risultato in disavanzo. Sebbene il bilancio di previsione economico non sia autorizzatorio, come per le altre pubbliche amministrazioni, non significa che non possa e non debba essere predisposto in pareggio, con le risorse a conoscenza dell'Azienda al momento della sua predisposizione. L'esistenza di cospicui crediti dell'Azienda nei confronti della Regione, pure in assenza di un piano di recupero degli stessi, non adottato dall'Ente sanitario creditore, rende doveroso l'invito alla Regione ad erogare in tempi brevi le somme dovute alle Aziende in modo da ridurre l'esposizione in bilancio dei crediti, con effetti positivi anche in termini di riduzione dei residui passivi regionali. La presenza a fine esercizio di un elevato fondo cassa è risultato imputabile ad erogazione di fondi di origine regionale effettuata nell'ultima decade dell'anno: di conseguenza, la Regione è stata invitata ad una più tempestiva erogazione delle quote di cassa, al fine di evitare il mancato utilizzo delle stesse da parte delle Aziende.

DELIBERA N.118 - ASL NOVARA. Nell'ambito dell'esame del rendiconto dell'esercizio 2018 della ASL di Novara è stato accertato sia il mancato rispetto dei termini di adozione del bilancio preventivo e delle prescrizioni di cui all'art. 25 D.Lgs. n. 118/2011 ed art. 20 L.R. n. 8/1995 sia la redazione in perdita del bilancio di previsione con risultato in disavanzo. Sebbene il bilancio di previsione economico non sia autorizzatorio, come per le altre pubbliche amministrazioni, non significa che non possa e non debba essere predisposto in pareggio, con le risorse a conoscenza dell'Azienda al momento della sua predisposizione. L'esistenza di cospicui crediti dell'Azienda nei confronti della Regione, pure in assenza di un piano di recupero degli stessi, non adottato dall'Ente sanitario creditore, rende doveroso l'invito alla Regione ad erogare in tempi brevi le somme dovute alle Aziende in modo da ridurre l'esposizione in bilancio dei crediti, con effetti positivi anche in termini di riduzione dei residui passivi regionali. La presenza a fine esercizio di un elevato fondo cassa è risultato imputabile ad erogazione di fondi di origine regionale effettuata nell'ultima decade dell'anno: di conseguenza, la Regione è stata invitata ad una più tempestiva erogazione delle quote di cassa, al fine di evitare il mancato utilizzo delle stesse da parte delle Aziende.

DELIBERA N.120 - ASL CUNEO 2. Nell'ambito dell'esame del rendiconto dell'esercizio 2018 della Asl Cuneo 2 è stata evidenziata la necessità di adeguarsi ai principi in materia di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010. La presenza a fine esercizio di un elevato fondo cassa è risultato imputabile ad erogazione di fondi di origine regionale effettuata nell'ultima decade dell'anno: di conseguenza, la Regione è stata invitata ad una più tempestiva erogazione delle quote di cassa, al fine di evitare il mancato utilizzo delle stesse da parte delle Aziende. La mancata conclusione dell'iter di verifica del raggiungimento degli obiettivi sulla farmaceutica non appare conforme alle esigenze di riscontro del raggiungimento degli obiettivi fissati per la farmaceutica. La tempestiva conclusione dell'iter di verifica degli obiettivi fissati in materia alle Aziende risponde all'esigenza oggettiva di permettere a queste ultime di porre in essere tutte le necessarie iniziative per il conseguimento degli obiettivi.

DELIBERA N.121 - ASL VERCELLI. Nell'ambito dell'esame del rendiconto dell'esercizio 2018 della ASL di Vercelli è stato accertato il mancato rispetto dei termini di adozione del bilancio preventivo e delle prescrizioni di cui all'art. 25 D.Lgs. n. 118/2011 ed art. 20 L.R. n. 8/1995. Inoltre, il bilancio di previsione è stato redatto in perdita con un risultato in disavanzo. Sebbene il bilancio di previsione economico non sia autorizzatorio, come per le altre pubbliche amministrazioni, esso deve comunque essere predisposto in pareggio, e la Regione deve informare l'Azienda delle risorse informate fin dal momento della sua predisposizione. Si dà atto dell'assenza di entrate da anticipazione di tesoreria con riflessi positivi in termini di interessi passivi corrisposti. L'esistenza di cospicui crediti dell'Azienda nei confronti della Regione, pure in assenza di un piano di recupero degli stessi, non adottato dall'Ente sanitario creditore, rende nel contempo doveroso l'invito alla Regione ad erogare in tempi brevi le somme dovute alle Aziende in modo da ridurre l'esposizione in bilancio dei crediti, con effetti positivi anche in termini di riduzione dei residui passivi regionali. Il ricorso alla proroga contrattuale nella fornitura di beni e servizi, nelle more del completamento delle gare centralizzate ed anche a causa della mancata conclusione di queste ultime, costituisce un ammortizzatore di inefficienze imputabile alla carenza di una corretta programmazione delle acquisizioni di beni e di servizi. L'Azienda deve usare massima prudenza al fine di scongiurare il rischio concreto di un uso improprio delle proroghe tecniche che può assumere profili di illegittimità e di danno erariale. Il frequente ricorso a contratti di servizio per figure professionali sanitarie determina il rischio di incrementare i costi e di pregiudicare la continuità assistenziale e l'adeguatezza della prestazione.

DELIBERA N.123 - ASL CITTA' DI TORINO. Nell'ambito dell'esame del rendiconto dell'esercizio 2018 della ASL Città di Torino è stato accertato il mancato rispetto dei termini di adozione del bilancio preventivo e delle prescrizioni di cui all'art. 25 D.Lgs. n. 118/2011 ed art. 20 L.R. n. 8/1995. Inoltre, il bilancio di previsione è stato redatto in perdita con un risultato in disavanzo. Sebbene il bilancio di previsione economico non sia autorizzatorio, come per le altre pubbliche amministrazioni, esso deve comunque essere predisposto in pareggio, e le relative risorse assegnate devono essere poste a conoscenza dell'Azienda al momento della sua predisposizione. Essendo stato altresì accertato il ricorso all'anticipazione di tesoreria, determinato anche dall'eccessivo sfasamento delle tempistiche di assegnazione dei fondi, è stata invitata la Regione a provvedere ad erogare in tempi brevi le risorse assegnate alle Aziende in modo da limitare il ricorso all'anticipazione stessa e consentire il rispetto dei termini di pagamento contrattuali delle forniture, con conseguente riduzione degli interessi passivi da corrispondere al Tesoriere ed ai fornitori. L'esistenza di cospicui crediti dell'Azienda nei confronti della Regione, pure in assenza di un piano di recupero degli stessi,

non adottato dall'Ente sanitario creditore, rende nel contempo doveroso l'invito alla Regione ad erogare in tempi brevi le somme dovute alle Aziende, in particolare quelle particolarmente datate, in modo da ridurre l'esposizione in bilancio dei crediti, con effetti positivi anche in termini di riduzione dei residui passivi regionali. Il ricorso alla proroga contrattuale nella fornitura di beni e servizi, nelle more del completamento delle gare centralizzate ed anche a causa della mancata conclusione di queste ultime, costituisce un ammortizzatore di inefficienze imputabile alla carenza di una corretta programmazione delle acquisizioni di beni e di servizi. L'Azienda deve usare massima prudenza al fine di scongiurare il rischio concreto di un uso improprio delle proroghe tecniche che può assumere profili di illegittimità e di danno erariale. Il frequente ricorso a contratti di servizio per figure professionali sanitarie determina il rischio di incrementare i costi e di pregiudicare la continuità assistenziale e l'adeguatezza della prestazione.

DELIBERA N.124 - L'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino. L'AOU, in quanto inserita dalla Regione nell'elenco degli enti soggetti a piano di rientro aziendale ai sensi dell'articolo 1 comma 524 e ss. della Legge n. 208/2015, ha previsto sia azioni volte al mero "risparmio", quali la revisione dei contratti di fornitura di servizi o la riduzione degli interessi moratori, sia azioni volte ad incidere sugli aspetti strutturali ed organizzativi, con lo scopo di migliorare i percorsi e i processi interni e conseguire una maggiore efficienza gestionale, nel corso dell'esercizio 2018 sono stati conseguiti modesti risultati che non hanno permesso il raggiungimento degli obiettivi del piano. Il bilancio d'esercizio 2018, chiuso con una perdita di 121 milioni di euro, in peggioramento di ulteriori 103,4 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente, che chiudeva con una perdita di circa 17,4 milioni di euro, risulta molto distante anche da quello previsto ed autorizzato dalla Regione Piemonte con l'approvazione del Piano di rientro, nel quale nel 2018 si prevedeva una perdita di - 81,8 milioni di euro, inferiore di 39 milioni di euro rispetto alla perdita effettivamente realizzata. Il ritardo con cui sono stati approvati gli atti, ed il mancato aggiornamento delle azioni e degli interventi previsti, abbiano avuto un peso determinante nella vicenda, essendo sia il ritardo accertato che il detto mancato aggiornamento assolutamente incompatibili con il concetto di programmazione. La Sezione evidenzia dunque una grave carenza nel mancato adeguamento del piano agli inevitabili mutamenti del contesto in cui l'Azienda opera, anche tenuto conto dei rilevati scostamenti dei risultati d'esercizio rispetto a quelli previsti.

DELIBERA N.125 - ASL ALESSANDRIA. Nell'ambito dell'esame del bilancio dell'esercizio 2018 della ASL di Alessandria è stata evidenziata la necessità di adeguarsi ai principi in materia di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010. La presenza a fine esercizio di un elevato fondo cassa è risultato imputabile ad erogazione di fondi di origine regionale effettuata nell'ultima decade dell'anno: di conseguenza, la Regione è stata invitata ad una più tempestiva erogazione delle quote di cassa, al fine di evitare il mancato utilizzo delle stesse da parte delle Aziende. La mancata conclusione dell'iter di verifica del raggiungimento degli obiettivi sulla farmaceutica non appare conforme alle esigenze di riscontro del raggiungimento degli obiettivi fissati per la farmaceutica. La tempestiva conclusione dell'iter di verifica degli obiettivi fissati in materia alle Aziende risponde all'esigenza oggettiva di permettere a queste ultime di porre in essere tutte le necessarie iniziative per il conseguimento degli obiettivi per la spesa farmaceutica fissati dalla Regione. La Sezione rammenta che, per quanto la normativa fissi limiti alla spesa per la farmaceutica a livello regionale, le singole Aziende sono, comunque, tenute a raggiungere gli obiettivi alle medesime assegnati.

DELIBERA N.126 - ASL VCO. Nell'ambito dell'esame del bilancio di esercizio del 2018 della ASL VCO è stato accertato il mancato rispetto dei termini di adozione del bilancio preventivo e delle prescrizioni di cui all'art. 25 D.Lgs. n. 118/2011 ed art. 20 L.R. n. 8/1995. Inoltre, il bilancio di previsione è stato redatto in perdita con un risultato in disavanzo. Sebbene il bilancio di previsione economico non sia autorizzatorio, come per le altre pubbliche amministrazioni, non significa che non possa e non debba essere predisposto in pareggio, con le risorse a conoscenza dell'Azienda al momento della sua predisposizione. Essendo stato altresì accertato il ricorso all'anticipazione di tesoreria, determinato anche dall'eccessivo sfasamento delle tempistiche, è stata invitata la Regione a provvedere ad erogare in tempi brevi le risorse assegnate alle Aziende in modo da limitare il ricorso all'anticipazione stessa e consentire il rispetto dei termini di pagamento contrattuali delle forniture, con conseguente riduzione degli interessi passivi da corrispondere al Tesoriere ed ai fornitori. L'esistenza di cospicui crediti dell'Azienda nei confronti della Regione, pure in assenza di un piano di recupero degli stessi, non adottato dall'Ente sanitario creditore, rende nel contempo doveroso l'invito alla Regione ad erogare in tempi brevi le somme dovute alle Aziende in modo da ridurre l'esposizione in bilancio dei crediti, con effetti positivi anche in termini di riduzione dei residui passivi regionali.

DELIBERA N.127 - AOU Maggiore della Carità di Novara. Nell'ambito dell'esame del bilancio dell'esercizio 2018 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara è stata evidenziata la necessità di adeguarsi ai principi in materia di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010. E' stato altresì accertato il mancato rispetto del limite previsto dall'art. 28 comma 28 del D.L. n. 78/2010: l'incremento è dovuto essenzialmente alla stipula di contratti di somministrazione lavoro, indispensabili per reclutare gli operatori necessari a garantire, in assenza di graduatorie utili, i livelli essenziali di assistenza. L'esame dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, risultato non in linea con le prescrizioni normative vigenti, evidenzia la mancata risoluzione delle difficoltà finanziarie, già rilevate nei precedenti esercizi ed il conseguente mancato rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2002 in tema di pagamento ai fornitori, oltre all'addebito di interessi di mora da parte dei fornitori. L'esistenza di cospicui ed anche vetusti crediti dell'Azienda nei confronti della Regione, pure in assenza di un piano di recupero degli stessi, non adottato dall'Ente sanitario creditore, rende doveroso l'invito alla Regione ad erogare in tempi brevi le somme dovute alle Aziende in modo da ridurre l'esposizione in bilancio dei crediti, con effetti positivi anche in termini di riduzione dei residui passivi regionali. Il ricorso alla proroga contrattuale nella fornitura di beni e servizi, nelle more del completamento delle gare centralizzate ed anche a causa della mancata conclusione di queste ultime, costituisce un ammortizzatore di inefficienze imputabile alla carenza di una corretta programmazione delle acquisizioni di beni e di servizi. L'Azienda deve usare la massima prudenza al fine di scongiurare il rischio concreto di un uso improprio delle proroghe tecniche che può assumere profili di illegittimità e di danno erariale.

3. CONTROLLI SULLA FINANZA DEGLI ENTI LOCALI

3.a) CONTROLLI SUI RENDICONTI E SUI BILANCI PREVENTIVI

DELIBERA N.1 - Provincia del Verbano - Cusio - Ossola - La Sezione a seguito della comunicazione del Tribunale di Verbania - Sezione esecuzione e fallimenti, ha appreso che la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola risulta essere parte debitrice esecutata in una procedura di espropriazione presso Poste Italiane S.p.A., presso cui risulta acceso un conto corrente intestato alla Provincia medesima. In virtù di tale circostanza ha richiesto alla Provincia approfondimenti istruttori. In particolare ha richiesto notizie sia in relazione all'esistenza di conti correnti presso soggetti diversi dal Tesoriere che in ordine alle modalità seguite, tenuto conto della disciplina dettata dagli articoli 208 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, dal paragrafo 4.2 dell'allegato 4/2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e dal regolamento dell'Ente, che ammette la possibilità di accendere conti correnti postali per facilitare gli incassi relativi a specifici servizi, ma impone l'obbligo di regolarizzare le suddette operazioni attraverso l'emissione tempestiva di reversali di incasso al Tesoriere, così da garantire il trasferimento dei relativi importi presso la Tesoreria. Inoltre, la Sezione, in relazione all'esposizione debitoria dell'ente ed al suo coinvolgimento nella espropriazione presso terzi, considerato che è pendente una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex artt. 243 bis e seguenti del TUEL (approvato dall'ente con deliberazione consiliare n. 12 del 10/02/2014, riformulato nel 2017), ha richiamato l'attenzione sull'importanza dell'esatta individuazione dell'entità dell'indebitamento, al fine di garantire la sostenibilità del piano programmato

DELIBERA N.2 - Provincia di Alessandria - La Sezione regionale di controllo per il Piemonte delibera, allo stato degli atti, di prendere atto delle misure complessivamente adottate dalla Provincia. Prende atto della scelta dell'Ente di ricorrere allo strumento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 per il ripiano del disavanzo accertato, e, ritenendo idonee le misure astrattamente considerate ai fini del medesimo, rinvia ogni valutazione sul Piano stesso al momento in cui, sulla base dell'iter previsto dall'ordinamento, una volta deliberato dal Consiglio provinciale, verrà esaminato e approvato dagli Organi di controllo competenti. La Sezione, inoltre, considerato che l'effettività e l'efficacia delle misure adottate, e che dovranno essere messe in atto, devono essere necessariamente riscontrate negli esercizi successivi attraverso l'esame dei rendiconti, rinvia la ulteriore verifica in sede di controlli sui questionari inviati dall'Organo di revisione, nonché in sede di monitoraggio sull'andamento del Piano di riequilibrio una volta approvato. La Sezione invita l'Ente, data la gravità della situazione finanziaria in cui il medesimo allo stato versa, ad effettuare un continuo rigoroso monitoraggio degli equilibri di bilancio nelle more dell'approvazione del Piano di Riequilibrio, nonché a porre in essere tutte le misure e le attività necessarie ai fini della realizzazione degli obiettivi che si sono ipotizzati nel Piano di riequilibrio.

DELIBERA N.3 - Comune di Acqui terme (AL) - Nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell'armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti, che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della

spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell'art. 187 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio. Conformemente a quanto statuito dalla Sezione delle Autonomie (v., Delibera n. 33/2015), al fine di evitare che l'utilizzo del fondo di sterilizzazione possa produrre effetti espansivi della capacità di spesa dell'ente, è necessario che l'impegno contabile per il rimborso dell'anticipazione vada imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali.

DELIBERA N.4 - Comune di Lesa (NO) - Il prolungato ricorso all'anticipazione di tesoreria comporta costi elevati per l'Ente, trasformando l'anticipazione in una forma di debito di medio termine, con gli obblighi previsti dall'art. 119 della Costituzione in ordine all'utilizzo dell'indebitamento. Peraltro, ai sensi dell'art. 187 comma 3 bis del TUEL, l'Ente, avendo fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria, di cui all'art. 222 del TUEL, non avrebbe potuto utilizzare la quota di avanzo libero, fatta eccezione che per i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio, circostanza la quale non ricorre nella fattispecie, giusta le risultanze del quadro riassuntivo della gestione finanziaria trasmesso dall'Ente. Di conseguenza, è stata accertata l'irregolarità derivante dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato per spese in conto capitale in presenza di anticipazione di cassa e in spreco alla regola sancita dall'art. 187 del Tuel.

DELIBERA N.5 - Comune di Romagnano Sesia (NO) - La Sezione ha riscontrato un'errata rappresentazione delle componenti del risultato di amministrazione: è stato, infatti, rilevato che nella parte delle entrate risultano erroneamente conservati residui attivi al 31/12/2017 su un titolo delle entrate che per propria natura non può generare residui attivi. Tale somma, infatti, rappresenterebbe un credito certo, liquido ed esigibile dell'Ente nei confronti del Tesoriere a fronte del ricorso all'istituto dell'anticipazione che di per sé, al contrario, rappresenta un'esposizione debitoria. Tale errata contabilizzazione non appare priva di conseguenze, comportando inevitabilmente, per quanto consta, la non corretta determinazione sia del risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 sia di quello del 2018 in quanto il valore finale ha incluso una partita contabile (residui attivi su anticipazione di tesoreria) non iscrivibile in bilancio. E' stato, altresì, accertato il Comune si trova in forte difficoltà nella gestione di cassa ed ha fatto ampio ricorso ad anticipazioni di tesoreria, peraltro, non restituite al termine dell'esercizio. Inoltre, l'ente non ha rispettato un parametro di deficitarietà strutturale relativamente alla consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni in misura superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti e di cui al DM 18 febbraio 2013.

DELIBERA N.6 - Comune di Paderna (AL) - La Sezione accerta l'omessa tempestiva pubblicazione, da parte del Sindaco del Comune di Paderna, della relazione prevista dall'art. 4 del D.Lgs. n. 149 del 2011, sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione e dispone la trasmissione della presente deliberazione al Sindaco, all'Organo di revisione, al Segretario comunale ed al Responsabile del servizio finanziario del Comune medesimo, al fine di attivare il pertinente potere-dovere di irrogare l'eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 149 del 20

DELIBERA N.7 - Comune di Cantalupo Ligure (AL) - La Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte accerta la mancata trasmissione dei dati contabili alla Banca dati delle Pubbliche amministrazioni nei termini di legge e la conseguente applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 1 quinquies, del Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160. Nel contempo, la Sezione accerta l'omessa tempestiva pubblicazione, da parte del Sindaco del Comune di Cantalupo Ligure, della relazione prevista dall'art. 4 del D.Lgs. n. 149 del 2011, sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione e dispone la trasmissione della presente deliberazione al Sindaco, all'Organo di revisione, al Segretario comunale ed al Responsabile del servizio finanziario del Comune medesimo, al fine di attivare il pertinente potere-dovere di irrogare l'eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 149 del 2011.

DELIBERA N.10 - Comune di Cavallermaggiore (CN) - La Sezione regionale di controllo per il Piemonte accerta alcune criticità e specificatamente: 1) un ampio e reiterato ricorso ad anticipazioni di tesoreria, che appare peraltro costante nel triennio 2015-2017; 2) significative criticità con riferimento alla capacità di riscossione sia in competenza che in relazione ai residui attivi; 3) significative criticità in relazione al pagamento tempestivo dei debiti con un indice di tempestività che registra un ritardo medio rispetto alla scadenza per il 2017 di 40 giorni e per il 2018 di 57 giorni. La Sezione, altresì, dispone che, entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione, il Comune adotti le necessarie misure organizzative di carattere sistematico volte a superare l'ampio e prolungato ricorso all'anticipazione di cassa, nonché ad aumentare la capacità di riscossione e a migliorare, contestualmente, l'indicatore di tempestività dei pagamenti; inoltre la Sezione dispone che l'Ente medesimo effettui un attento e costante monitoraggio della entità e dell'utilizzo dell'anticipazione di cassa.

DELIBERA N.11 - Comune di San Giusto Canavese (TO) La Sezione accerta, per gli anni 2017 e 2018, un crescente ricorso all'utilizzo di entrate vincolate e anticipazioni di tesoreria, nonché l'irregolare gestione della cassa vincolata. E' stata, altresì, accertata l'irregolare contabilizzazione dell'utilizzo di entrate vincolate e delle partite di giro.

DELIBERA N.13 - Comune di San Raffaele Cimena (TO) - La Sezione accerta l'errata quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità ed il ritardato invio alla banca dati delle pubbliche amministrazioni dei dati del rendiconto 2017, nonché il ritardato invio al Ministro dell'interno del relativo certificato.

DELIBERA N.23 - Comune di Ponzone (AL) - Il ricorso all'anticipazione di cassa, soprattutto se reiterata nel tempo e protratta per gran parte dell'esercizio, si traduce in una forma di indebitamento: essa, infatti, oltre a produrre aggravio finanziario per l'Ente (a titolo di interessi passivi), costituisce il sintomo di latenti squilibri nella gestione di competenza e, nei casi più gravi, configura una violazione del disposto dell'art. 119 Cost. che consente di ricorrere al debito solo per finanziare spese di investimento. Il meccanismo di riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale introdotto nel 2013, basato per l'80% sul criterio delle risorse storiche e per il 20% su quello dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali, può anche apparire penalizzante per le amministrazioni virtuose a vantaggio di quelle più "allegre" nella gestione dei conti. Tuttavia, i provvedimenti che

concretamente impattano sulla quantificazione delle risorse disponibili per la predisposizione dei bilanci dei comuni devono essere emanati in tempo utile in relazione alle esigenze connesse con la programmazione: i principi di prudenza contabile impongono infatti agli amministratori locali di predisporre atti di programmazione finanziaria attendibili ed ovviamente coerenti con le risorse effettivamente disponibili. L'ente è stato, pertanto, invitato a procedere ad un riallineamento della programmazione finanziaria con le risorse effettivamente disponibili.

DELIBERA N.24 - Comune di Montechiaro d'Asti (AT) - Relazione sui rendiconti del 2017 e del 2018 ex art. 1, comma 166 della L. 23 dicembre 2005, n. 266 - La determinazione del FCDE non può fondarsi solo su valutazioni "prudenziali" formulate sulla base di plausibili giudizi sulla più o meno agevole recuperabilità dei crediti; pur essendo attribuita all'ente l'individuazione delle "categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione" (allegato 4/2, esempio 5), tale determinazione resta ancorata dalla Legge a parametri oggettivi, che si rinvergono nei metodi di calcolo del fondo stesso. In base alla disciplina del D. Lgs. n. 118/2011 i residui attivi -ove mantenuti- devono essere iscritti in bilancio per l'intero e su tale preciso importo -e non su somma diversa o minore, autorizzata dall'Ente con criteri "prudenziali" non meglio specificati- deve essere applicato il coefficiente rapportato alla capacità di riscossione. Se è vero infatti che l'Ente ha titolo per selezionare le categorie di entrate da assoggettare ad accantonamento prudenziale, e che può anche operare un'analisi più approfondita, a livello di singole categorie o di singoli capitoli, ciò va illustrato e motivato in modo analitico. Anche se il ricorso dell'ente all'anticipazione di tesoreria appare in graduale riduzione, la Sezione non può esimersi dall'accertarla come una prassi incongrua che, seppure interamente restituita alla fine di ciascun esercizio e quando anche foriera di costi esigui per interessi, rappresenta comunque un istituto previsto per le sole contingenze eccezionali e non può assurgere a modalità abituale nella gestione di un ente locale.

DELIBERA N.26 - Comune Valgioie (TO) - La Sezione accerta comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, un consistente disordine contabile e la sussistenza di rapporti non conformi agli obblighi di collaborazione con l'Organo di revisione, oltre a gravi inadempimenti nella riconciliazione delle registrazioni di cassa e in ordine all'inattendibilità dei dati dei rendiconti 2017 e 2018. Sulla base degli elementi raccolti dalle diverse banche dati, è stata riscontrata una non adeguata valorizzazione del fondo crediti di dubbia esigibilità ed il ripetuto e crescente utilizzo sia di entrate vincolate ex articolo 195 del TUEL, sia dell'anticipazione di tesoreria, non integralmente restituita nell'anno 2018. L'Ente è inadempiente agli obblighi di alimentazione della banca dati della pubblica amministrazione e dell'invio del certificato previsto dall'art. 161, comma 1, del T.U.E.L all'epoca vigente. È stata riscontrata, l'irregolare approvazione del rendiconto dell'anno 2018 avvenuta in assenza della relazione dell'Organo di revisione, prevista dagli artt. 227, comma 2, e 239, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 267 del 2000 e la mancata predisposizione della relazione dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005 n. 166 per il rendiconto dell'anno 2018.

DELIBERA N.31 - Comune di Argentera (CN) - La Sezione regionale di controllo per il Piemonte accerta alcune criticità e specificatamente: 1) un difetto nel flusso informativo instaurato con la Sezione a seguito di ripetute richieste istruttorie e solleciti, formali e informali, non completamente riscontrati, con particolare riguardo all'aggiornamento sulla procedura di risanamento attualmente in corso ex artt. 259 e seguenti del TUEL; 2) con riguardo al rispetto dei saldi di finanza pubblica, un

peggioramento del saldo riconosciuto dallo stesso Ente, che ha provveduto a inviare una nuova certificazione rettificata; 3) il significativo ritardo attraverso il quale è stato inserito nella piattaforma ConTE il questionario relativo al rendiconto dell'esercizio 2018, con l'esito di non agevolare l'attività di controllo della Sezione. La Sezione, altresì, dispone che: 1) entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione, il Comune produca gli elementi conoscitivi ancora mancanti; 2) provveda, per il futuro, ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto negli artt. 5 e 6 del Decreto Ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, con particolare riferimento all'obbligo di cui all'art. 6 in tema di relazione sull'andamento della procedura di risanamento, nonché all'obbligo di cui all'art. 265, comma 2, del TUEL; 3) l'Organo di revisione si attenga scrupolosamente a quanto richiesto dall'art. 7 del medesimo Decreto in tema di relazioni trimestrali al Consiglio sulla procedura di risanamento, ai sensi dell'art. 265, comma 3, del TUEL; 4) conseguentemente, il Comune e l'Organo di revisione provvedano, nell'ambito del controllo finanziario intestato alla Corte dei conti, ad informare la Sezione circa l'andamento della procedura di risanamento e, in generale, a garantire il necessario flusso informativo ai fini della piena attuazione di tale controllo, anche al fine di poter valutare eventuali effetti della procedura di risanamento medesima sui bilanci dell'Ente; 5) in particolare, il Comune e l'Organo di revisione provvedano a trasmettere alla Sezione, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della deliberazione, una dettagliata relazione sull'aggiornamento dell'andamento della procedura di risanamento in corso; 6) il Comune e l'Organo di revisione si adoperino per adottare tutte le misure organizzative idonee a garantire il tempestivo inserimento nella piattaforma ConTE della prevista documentazione ai fini dello svolgimento da parte della Sezione del predetto controllo finanziario.

DELIBERA N.38 - Comune di Valenza (AL) - La Corte costituzionale, con la sentenza n. 4 del 28 gennaio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 125, e dell'art. 1, comma 814, L. 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui *"Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione"*. La Corte ha, con la richiamata pronuncia, evidenziato come l'anomala utilizzazione delle anticipazioni di liquidità, consentita dalle disposizioni impugnate, finisca per alterare il risultato di amministrazione dell'ente locale che le applica così, nel contempo, da ledere l'equilibrio del bilancio, il principio di sana gestione finanziaria e, contemporaneamente, violare la "regola aurea" contenuta nell'art. 119, sesto comma, Cost., secondo cui l'indebitamento degli enti territoriali deve essere riservato a spese di investimento. Nella fattispecie, all'esito dell'istruttoria, è stato accertato che l'Ente, non avendo matematicamente sommato all' FCDE l'importo corrispondente al residuo Fondo Anticipazioni Liquidità, ha scelto, di fatto, di non avvalersi, per gli esercizi esaminati, della possibilità prevista dall'articolo 2 comma 6 del D.L. n. 78/2015, e, quindi, di non aver utilizzato la relativa quota accantonata nel risultato di amministrazione (in termini di minor accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità).

DELIBERA N.39 - Comune di Viù (TO)- La Sezione accerta per l'anno 2017 il superamento del limite di spesa per il personale previsto dall'articolo 1, commi 557 e 557 quater, della Legge n. 296 del 2006, con la conseguente applicazione del divieto di assunzione previsto dall'articolo 1, comma

557 ter, della Legge n. 296 del 2006. Ricontrata, altresì, per l'anno 2018, l'errata compilazione del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, inoltre, è stata rilevata la violazione dei termini di pagamento dei debiti commerciali e degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 2013. In ultimo, per gli anni 2017 e 2018, è stato rilevato un peggioramento del saldo di finanza pubblica rispetto a quello certificato ai sensi dell'art. 1, comma 470 della Legge n. 232 del 2016.

DELIBERA N.43 - Comune di Villa San Secondo (AT) - Nell'ambito della certificazione del saldo di finanza pubblica, l'omissione dell'importo degli impegni relativi al titolo 2 della spesa costituisce violazione esplicita dell'art. 1 comma 466 della L. n. 232/2016, che impone di tenerne conto, tra le spese finali, ai fini della determinazione del saldo; poiché tale omissione comporta un peggioramento del saldo, anche nel caso in cui lo stesso rimanga positivo, l'Ente è tenuto a inoltrare una nuova certificazione, in ottemperanza all'art. 1 comma 474 della legge citata. Ai sensi dell'art. 5 e ss. del D. Lgs. n. 118/2011, la codifica di ogni transazione elementare "deve consentire di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il piano dei conti integrato" e perciò un eventuale utilizzo errato delle codifiche SIOPE può condurre a una rappresentazione erronea e potenzialmente fuorviante. Nel caso di specie, l'utilizzo di una codifica relativa all'acquisto di beni mobili, per contrassegnare l'esborso finalizzato a retribuire opere di ristrutturazione degli immobili ad uso istituzionale, può indurre l'Ente in errori di rilevante importo ai fini della inventariazione e valorizzazione dei cespiti acquisiti o ammodernati.

DELIBERA N.45 - Comune di Oleggio (NO) - La Sezione regionale di controllo per il Piemonte accerta alcune criticità relative all'esame della relazione trasmessa dall'organo di revisione ai sensi della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166, e specificatamente: 1) l'errata compilazione del prospetto concernente la certificazione concernente parametri di deficitarietà strutturale previsti dall'art. 242 TUEL nonché l'errata allegazione della tabella di cui al D.M. Interno del 18/02/2013; 2) l'errata compilazione del prospetto concernente -Verifica equilibri - allegato al Rendiconto 2018 approvato dal Consiglio Comunale di; 3) la mancata allegazione, al Rendiconto 2018 della nota informativa asseverata, prevista dall'art. 11, c. 6, lett. j), D.Lgs. 23 gennaio 2011, n. 118, nonché l'omesso invio alla Sezione della comunicazione ai sensi dell'art. 5 e ss. del D. Lgs. n. 175/2016 con riguardo all'acquisizione della partecipazione societaria nella Centrale di committenza Asmel Consortile arl; 4) la violazione per alcune tipologie di spese di rappresentanza dei presupposti dell'art. 16, comma 26, del D.L. 31 agosto 2011, n. 138, convertito nella Legge 14 settembre 2011, n. 148; 5) il ridotto recupero dell'evasione tributaria.

DELIBERA N.46 - Provincia del Verbano Cusio Ossola - La Sezione regionale di controllo per il Piemonte accerta che il risultato di amministrazione, al 31/12/2018, è negativo per euro 25.416.939,25 (5.757.637,99 derivante da riaccertamento straordinario ed euro 19.659.301,26 disavanzo ordinario); l'emersione di un avanzo tecnico pari ad euro 14.866.294,60 con riferimento all'operazione di riaccertamento straordinario dei residui; il reiterato ricorso, dall'anno 2015 all'anno 2018, all'anticipazione di tesoreria con conseguenziale pagamento di interessi passivi; la mancata contabilizzazione della quota residua ancora da rimborsare in relazione all'anticipazione di liquidità contratta nell'esercizio 2013; l'errata contabilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità, in relazione all'anticipazione di liquidità contratta nell'esercizio 2015; l'errata applicazione dell'avanzo vincolato ai bilanci degli esercizi 2017 e 2018; l'errata valorizzazione, nell'ambito del fondo

pluriennale vincolato alla fine dell'esercizio 2018, del debito nei confronti dello Stato relativo al contributo di finanza pubblica; il mancato rispetto del patto di stabilità nell'esercizio 2015 e del saldo di finanza pubblica nell'esercizio 2018; il mancato rispetto dell'equilibrio di parte corrente e dell'equilibrio finale in relazione al rendiconto 2018; l'errato accertamento del fondo di rotazione nell'esercizio 2018; la mancanza, nella relazione di gestione per l'anno 2018 allegata al rendiconto dell'ente, degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione, come previsto dall'art. 11, c. 6, lett. j), Decreto Legislativo 23 gennaio 2011, n. 118. Inoltre, dispone che l'Ente proceda alla corretta determinazione del disavanzo di amministrazione nel rendiconto 2019; alla contabilizzazione, nel rendiconto 2019, del fondo anticipazione di liquidità relativo all'anticipazione contratta nell'anno 2013 e, infine, che l'Ente proceda alla corretta contabilizzazione, nel rendiconto 2019, del fondo anticipazione di liquidità relativo all'anticipazione contratta nell'anno 2015.

DELIBERA N.47 - Comune di Torino - nel corso dell'esercizio 2018 è stato raggiunto l'equilibrio economico finanziario di competenza con un risultato in progressivo miglioramento rispetto al triennio 2016-2018. Anche nel 2018 è proseguito il *trend* di riduzione della spesa corrente. Il risultato di amministrazione, meramente contabile in presenza di un fondo cassa pari a zero, risulta, nella parte disponibile, in miglioramento rispetto al 2017 per un importo pari alla quota di disavanzo trentennale da riaccertamento straordinario dei residui per cui, nel 2018, è stato recuperato quanto dovuto in termini di disavanzo. La gestione della cassa continua a rappresentare, anche nel 2018 e come già da diversi anni, un elemento di forte tensione nella gestione finanziaria del Comune: il fondo cassa è sempre pari a zero, l'anticipazione non è stata restituita nell'anno e, seppure in lieve riduzione rispetto al 2017, continua a rappresentare un parametro di deficitarietà strutturale. Consistente è anche l'importo della cassa vincolata non ricostituita al termine dell'esercizio. Altro fattore di criticità, con conseguente violazione del relativo parametro di deficitarietà, è per l'Ente l'elevato livello di indebitamento che grava sul bilancio. Prosegue, tuttavia, il percorso di progressiva riduzione di tale debito. Permane poi, sebbene in riduzione, un significativo squilibrio strutturale fra entrate correnti di natura ricorrente e spese correnti di natura ricorrente, colmato con entrate straordinarie, come permangono difficoltà di riscossione in conto residui a cui corrisponde una considerevole mole di residui attivi risalenti nel tempo. È stato comunque accertato l'avvio del processo di risanamento secondo il piano degli interventi approvato dall'Ente nell'anno 2017, in ordine al quale, per l'anno 2018, nel complesso, si attesta il raggiungimento degli obiettivi intermedi e, per l'anno 2019, con riserva di esame dei dati di rendiconto, si rilevano criticità prospettiche in ordine agli obiettivi di riduzione della spesa corrente e di ripristino di una sana e regolare gestione della cassa.

DELIBERA N.50 - Comune di Montiglio Monferrato (AT)- Non è conforme ai principi definiti dall'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 (punto 3.3) un accantonamento operato mediante "svalutazione" delle poste creditorie, nell'ambito dei singoli Piani Economico Finanziari relativi a specifici tributi comunali, e non risultante dal prospetto rappresentativo delle quote del risultato di amministrazione; quantunque siffatte svalutazioni, operate mediante l'inserimento di "costi", possano risultare idonei, in linea di mero fatto, a evitare una sovrastima dei residui effettivamente incassabili, l'operazione risulta non intellegibile sulla base dei documenti riepilogativi che accompagnano il bilancio approvato e in contrasto con l'armonizzazione contabile, che mira proprio

a evitare soluzioni individuali o originali che, pur nel rispetto di una scopo pratico, facciano applicazione distorta di istituti aventi invece una finalità precisa.

DELIBERA N.53 - Comune di Boccioleto (VC) - La Sezione regionale di controllo per il Piemonte accerta alcune criticità e specificatamente: 1) l'errata determinazione dei fondi accantonati (lett. B) nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione del rendiconto di gestione dell'anno 2018 approvato dal Consiglio Comunale di Boccioleto con deliberazione n. 11 del 16 maggio 2019 come indicato in parte motiva; 2) l'utilizzo di un avanzo di amministrazione "non disponibile" e non accertato in sede di rendiconto dell'esercizio precedente, utilizzando di fatto risorse accantonate nel FCDE in violazione del principio contabile applicato 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011 per finanziare spese correnti, quali tipologie di spese non previste dall'art. 187 del TUEL; 3) la mancata equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di spesa relativi ai servizi per conto terzi; 4) la violazione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 2013; 5) per gli anni 2018 e 2019 la violazione dei termini di pagamento dei debiti commerciali; 6) la mancata allegazione al Rendiconto 2018 della nota informativa asseverata, prevista dall'art. 11, c. 6, lett. j), D.Lgs. 23 gennaio 2011, n. 118. Il Comune dovrà procedere a rettificare il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione del rendiconto di gestione dell'anno 2018 e inserire nel rendiconto 2019 l'accantonamento al fondo indennità di fine mandato, e nell'utilizzo del risultato di amministrazione, l'Ente dovrà attenersi scrupolosamente al dettato normativo e ai principi contabili in particolare all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 168 TUEL e del principio contabile applicato n. 4/2, per i servizi per conto terzi e ad adottare ogni misura necessaria per ricondurre l'indice di tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali nei limiti di legge.

DELIBERA N.57 - Comune di Santo Stefano Roero (CN) - La Sezione regionale di controllo per il Piemonte delibera di prendere atto, delle misure complessivamente adottate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 148 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, e che verranno adottate nell'ambito del ricorso al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, e più specificamente: ritiene congrue, rispetto alle azioni correttive richieste, le misure adottate dall'Ente volte a superare gli errori contabili accertati con la deliberazione n. 120/2019, fermi al riguardo i rilievi formulati nella deliberazione, nonché prende atto della scelta dell'Ente di ricorrere allo strumento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, rinviando ogni valutazione sul Piano stesso al momento in cui, sulla base dell'iter previsto dall'ordinamento, il medesimo verrà esaminato e approvato dagli Organi di controllo competenti. La Sezione, inoltre, considerato che l'effettività e l'efficacia delle misure adottate e che dovranno essere messe in atto devono essere necessariamente riscontrate negli esercizi successivi attraverso l'esame dei rendiconti, rinvia l'ulteriore verifica in sede di controlli sui questionari inviati dall'Organo di revisione, riservandosi, fin da ora, di porre in essere un continuo monitoraggio nelle more dell'approvazione del Piano di riequilibrio. La Sezione, infine, data la gravità della situazione finanziaria in cui versa l'Ente, impegna il medesimo ad effettuare un continuo monitoraggio degli equilibri di bilancio al fine di evitare che si ripetano gli errori contabili commessi, nonché che si accumuli ulteriore disavanzo nelle more dell'approvazione del Piano di riequilibrio. L'Ente dovrà porre in essere un attento e continuo monitoraggio dei residui attivi e passivi, implementare le attività necessarie alla riscossione di tutti i residui attivi con particolare riferimento alla riscossione dei tributi e porre particolare attenzione all'utilizzo dello strumento

dell'anticipazione di tesoreria, anche in relazione all'obbligo di restituzione della stessa a fine esercizio.

DELIBERA N.61 - Comune di Scarmagno (TO) - La Sezione accerta il ritardo nell'invio al Ministero dell'Interno delle certificazioni dei dati dei rendiconti degli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'allora vigente art. 161 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e, per l'anno 2017, il mancato invio del questionario relativo ai debiti fuori bilancio. Ricontrato anche, tra gli anni 2017 e 2018, un peggioramento della capacità di riscossione delle entrate proprie (titolo I e III) e dell'indice annuale di tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali per il quale è stato rilevato anche un ritardo nella pubblicazione sul sito Internet istituzionale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 201

DELIBERA N.63 - Comune di Ovada (AL) - Qualora un organismo partecipato presenti un risultato di esercizio negativo che non venga immediatamente ripianato, l'Ente locale partecipante è tenuto ad accantonare, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, l'importo corrispondente in apposito fondo vincolato del bilancio di previsione dell'anno successivo (art. 21 D.Lgs. n. 175/2016). La relazione diretta che si instaura tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la conseguenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibili per gli enti proprietari a preventivo, ha l'obiettivo di una maggiore responsabilizzazione degli enti locali nel perseguimento della sana gestione degli organismi partecipati. Tuttavia, nonostante la previsione degli accantonamenti di cui sopra, il "soccorso finanziario" nei confronti degli organismi partecipati è da considerare precluso, allorché si versi nella condizione di reiterate perdite di esercizio, e di cui all'articolo 6, comma 19, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, con disposizione confermata dall'art. 14, comma 5, del testo unico di cui al Decreto Legislativo n. 175 del 2016. Per le società partecipate che gestiscono servizi di pubblico interesse in caso di crisi d'impresa è necessario predisporre un piano di risanamento, approvato dall'autorità di regolazione di settore comunicato alla Corte dei conti ai sensi dell'art 14, co. 5, D.Lgs. n. 175/2016, che contempra il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni.

DELIBERA N.64 - Comune di Montemagno (AT) Ove a seguito dei rilievi istruttori della Corte, un comune proceda a riformulare i prospetti rappresentativi del risultato di amministrazione, valorizzando in modo idoneo una consistente quota vincolata, tale operazione si traduce in una riduzione in pari misura dell'avanzo disponibile applicabile all'esercizio successivo, a norma dell'art. 187 TUEL. Qualora a seguito di tale correzione emerga l'intervenuta applicazione di un importo disponibile superiore all'avanzo "libero" effettivo, e dunque parzialmente sfornita di copertura, quand'anche si tratti di irregolarità contabile non volontaria, la Corte è tenuta ad accertarla e a sollecitare l'Ente a una scrupolosa osservanza delle norme vigenti in materia di determinazione ed applicazione dell'avanzo di amministrazione agli esercizi successivi. Allorché si parli di "incremento di attività finanziarie", si intende o l'acquisizione di attività, quali partecipazioni o altri prodotti finanziari ammessi dalla normativa vigente, oppure la concessione di crediti di breve periodo ad Amministrazioni Locali o ad organismi interni delle stesse, ovvero ad imprese e famiglie; in tutti i casi si tratta di esborsi che devono comportare un corrispettivo incremento patrimoniale a favore dell'Ente, o sotto forma di immobilizzazioni o di attivo circolante o di crediti. Nel caso invece di un contributo comunale alla spesa di restauro della facciata di un edificio di proprietà di terzi, di cui l'ente possieda una pertinenza, e con benefici corrispettivi di natura immateriale (in parte assimilabili ad una esternalità positiva a favore della comunità

amministrata, consistente nell'abbellimento di un bene di pregio storico e architettonico, esposto alla vista di cittadini e turisti), l'impegno e il pagamento vanno gestiti come trasferimenti o contributi in conto capitale.

DELIBERA N.68 - Comune di Pertengo (VC) - La Sezione regionale di controllo per il Piemonte accerta alcune criticità e specificatamente: - il mancato conseguimento del saldo di finanza pubblica nell'esercizio 2018; - il superamento di due parametri di deficitarietà strutturale: indicatore 1.1 - Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti maggiore del 48% e indicatore 10.3 - Sostenibilità debiti finanziari maggiore del 16%;- un disavanzo di amministrazione elevato da recuperare nel triennio 2019-2021, anche mediante aumento delle entrate proprie, la cui riscossione risulta di difficile realizzazione; - un saldo corrente della gestione di competenza tra accertamenti ed impegni nel 2018 negativo con saldo finale negativo, un ampio ricorso ad anticipazioni di tesoreria non restituita al termine dell'esercizio 2018; - la violazione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 2013 e la difficoltà di riscossione delle entrate proprie. La Sezione invita l'Ente: - a porre in essere ogni azione tesa alla limitazione del debito entro limiti fisiologici e al contenimento della relativa componente di parte corrente, che rappresenta un modello di sana gestione finanziaria; - ad assumere ogni misura necessaria al superamento del rilevante squilibrio nella gestione anche con riferimento alla fase di programmazione delle entrate e delle spese, ove dovrà essere attuato un riallineamento con le risorse effettivamente disponibili; - ad assumere, nella propria autonomia, ogni legittima ed urgente misura intesa a ridurre la spesa ed ad aumentare le entrate, con particolare riferimento alla riscossione delle entrate proprie sia di competenza che dei residui attivi, allo scopo di non pregiudicare strutturalmente il proprio equilibrio finanziario. L'organo di revisione, in ragione dei suoi compiti, è tenuto a monitorare le criticità segnalate e ad informare la Corte su un eventuale peggioramento delle stesse.

DELIBERA N.69 - Comune di Campertogno (VC) - La Sezione regionale di controllo per il Piemonte accerta alcune criticità e specificatamente: - l'errata determinazione dei fondi accantonati (lett. B) nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione del rendiconto di gestione dell'anno 2018 approvato dal Consiglio Comunale di Campertogno con deliberazione n. 7 del 24 maggio 2019. Ha conseguentemente disposto che l'Ente provveda ad accantonare nel rendiconto 2019 il FCDE in conformità al principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011, almeno nella percentuale minima, provvedendo alla corretta determinazione del risultato di amministrazione di cui all'allegato 10, lett. a del D.Lgs. n. 118 del 2011. Nelle more della corretta determinazione dell'accantonamento non è consentito l'utilizzo della parte libera del risultato di amministrazione. La Sezione ha invitato l'Ente: - ad attivare opportune iniziative per incrementare le somme effettivamente incassate, con particolare riferimento alle entrate del titolo III; - alla corretta applicazione del principio contabile 4/2, allegato al D. Lgs. n. 118/2011 nell'imputazione contabile degli impegni di spesa, procedendo alla riduzione dei residui passivi derivanti da annualità precedenti al 2018 - al rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 2013. L'organo di revisione, in funzione delle proprie competenze, è tenuto a monitorare le criticità segnalate e ad informare la Sezione su un eventuale peggioramento delle stesse.

DELIBERA N.70 - Comune di Acqui Terme (AL) - Nei bilanci degli enti locali, soggetti alle regole dell'armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate

ai sensi del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell'art. 187 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio. Per evitare che l'utilizzo del fondo di sterilizzazione possa produrre effetti espansivi della capacità di spesa dell'ente, l'impegno contabile per il rimborso dell'anticipazione va imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria va assunta a valere sulle risorse che concorrono all'equilibrio corrente di competenza, individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa. In conformità all'indirizzo giurisprudenziale consolidato (v., Sezione delle Autonomie, Delibera n. 28 del 18 dicembre 2017), gli Enti che non avessero proceduto fin dall'inizio ad operare una sterilizzazione delle somme introitate a titolo di anticipazioni di liquidità ed avessero poi proceduto alla costituzione del fondo ed al relativo accantonamento, non possono sottrarsi al criterio generale ed inderogabile della necessità del recupero del disavanzo.

DELIBERA N.71 - Comune di Villata (VC) - La Sezione regionale di controllo per il Piemonte accerta alcune irregolarità e specificatamente: - l'errato riaccertamento dei residui attivi e passivi, operazione propedeutica alla redazione del rendiconto 2018, con conseguente errata determinazione del risultato d'amministrazione di cui all'allegato A) degli schemi (allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011) del rendiconto 2018; un'errata determinazione delle quote accantonate (lett. B) nel prospetto dimostrativo della composizione del risultato d'amministrazione di cui all'allegato A) degli schemi di rendiconto (allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011) concernente la non congruità del FCDE, nonché la mancata inclusione del fondo passività potenziali, con conseguente errata determinazione del risultato d'amministrazione di cui all'allegato A) degli schemi di rendiconto (allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011); il mancato accantonamento al FAL con conseguente errata determinazione del risultato d'amministrazione di cui all'allegato A) degli schemi di rendiconto (allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011); un saldo corrente della gestione di competenza tra accertamenti ed impegni nel 2018 negativo; un ampio ricorso ad anticipazioni di tesoreria nel triennio 2016-2018 non restituita al termine dell'esercizio; la violazione dei termini di pagamento dei debiti commerciali ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e la mancata allegazione del prospetto previsto dall'art. 41 del D.L. n. 66/2014; la difficoltà di riscossione delle entrate proprie, come meglio evidenziato in parte motiva; una contabilità disordinata, non veritiera e attendibile e non coincidente con quanto comunicato alla BDAP.

DELIBERA N.72 - Comune di Borgofranco d'Ivrea (TO) - La Sezione accerta la non corretta determinazione del risultato di amministrazione per un errore nella quantificazione del fondo pluriennale vincolato, la mancata costituzione del fondo contenzioso e l'erronea implementazione della banca dati delle amministrazioni pubbliche e nell'anno successivo è stata rilevata una non adeguata valorizzazione del fondo crediti di dubbia esigibilità ed il mancato invio al Ministero dell'Interno della certificazione dei dati del rendiconto, ai sensi dell'allora vigente art. 161 del D.Lgs. n. 267 del 2000.

DELIBERA N.73 - Comune di Camerano Casasco (AT) - Nel predisporre la relazione sull'esercizio economico-finanziario dell'ente locale, ai sensi dell'art. 1 commi 166 e 167 della L. n. 266/2005, gli organi di revisione devono attenersi ai criteri e alle linee-guida definiti dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, oltre a verificare la coerenza dei dati presenti nel sistema BDAP con quanto risultante dai documenti contabili tenuti e/o approvati dall'ente, eventuali errori o incongruenze non risolte, e la coerenza delle informazioni sugli organismi partecipati, segnalando alle Amministrazioni la necessità di operare le rettifiche/integrazioni necessarie. Quanto sopra costituisce supporto operativo fondamentale e propedeutico agli approfondimenti istruttori, di cui le sezioni regionali della Corte ravvisino la necessità, in sinergia con l'attività di revisione contabile degli organi interni degli enti territoriali, al fine di assicurare le verifiche sulla correttezza formale della gestione delle risorse pubbliche e sugli esiti effettivi dell'azione amministrativa. Pertanto è doveroso che l'organo di revisione economico finanziaria ponga la massima attenzione all'esattezza e completezza nella compilazione del Questionario, anche per evitare, in un'ottica di efficientamento dell'azione degli organi amministrativi e di controllo, una duplicazione di adempimenti, specie se tesi a emendare mere omissioni o "errori materiali", che vanno il più possibile evitati *ab origine*.

DELIBERA N.74 - Comune di Bioglio (BI) - La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, in relazione all'esame dei rendiconti degli esercizi finanziari anni 2017 e 2018, accerta: il reiterato ricorso, all'anticipazione di tesoreria e la mancata restituzione di una parte consistente di essa al termine degli stessi, con conseguente maggiore aggravio rappresentato dal pagamento di interessi passivi; l'errata contabilizzazione della medesima che comporta la conseguenziale errata determinazione del risultato di amministrazione 2017 e la sua rideterminazione, un disequilibrio di parte corrente e un disequilibrio finale di parte capitale; in relazione all'esercizio 2018, un equilibrio di parte corrente, un disequilibrio di parte capitale e un conseguente disequilibrio finale; l'errata determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità; la violazione del principio contabile della cd. "competenza finanziaria potenziata", disciplinato dal D.Lgs. n. 118 del 2011; l'errata e contraddittoria compilazione delle relazioni del Revisore e dei questionari, relativi ai due esercizi considerati, nelle parti concernenti l'indebitamento dell'Ente e, altresì, la contraddittorietà dei dati relativi alla contabilizzazione della quota capitale di competenza e della quota di interessi come rilevati nei rendiconti e nel prospetto trasmesso dall'Ente a seguito di istruttoria; la violazione dell'indicatore 2.8 "Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente minore del 22%" di cui alla tabella del D.M. Interno del 28/12/2018; la violazione dei tempi medi di pagamento, sia nell'esercizio 2017, sia nell'esercizio 2018, in quanto l'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2017 è pari a 82,25 giorni e per l'anno 2018 a 46,34 giorni; la mancanza, nella relazione di gestione per l'anno 2018 allegata al rendiconto dell'ente, degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione, come previsto dall'art. 11, c. 6, lett. j), Decreto Legislativo 23 gennaio 2011, n. 118.

DELIBERA N.75 - Comune di Cassinascio (AT) - La Sezione regionale di controllo per il Piemonte accerta diverse criticità ed in particolare: la non conforme quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità che ha utilizzato il Fondo anticipazione liquidità, tenuto conto che la sentenza della Corte costituzionale n 4/2020 ha dichiarato incostituzionale, l'art. 2, comma 6, del D.L. n. 78/2015 (convertito con L. n. 125/2015), in tema di finanziamento del FCDE con il FAL (Fondo

anticipazione liquidità), con conseguente necessità per l'Ente di rimodulare tale Fondo ha, altresì, accertato l'errata quantificazione del FCDE che deriva dall'incongruenza tra l'importo del FCDE considerato dall'Ente e quanto indicato nella tabella compilata e fornita dall'Ente stesso, incongruenza dovuta all'errata applicazione del principio contabile dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, punto n. 3.3.; l'errata imputazione del pagamento delle rate riferite all'anticipazione di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013 e D.L. n. 66/2014; per tutti gli esercizi esaminati si è evidenziata una scarsa capacità di riscossione dei crediti, che assume natura strutturale; in termini più generali accerta una inadeguata capacità dell'Ente di quantificare correttamente il FCDE sia nella fase previsionale che in quella gestionale; inoltre si rilevano significative criticità in relazione ad una inadeguata capacità nell'attività di programmazione finanziaria ed un reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria. L'Ente, per il futuro, è tenuto a procedere ad una più attenta attività di programmazione a partire dalla previsione in bilancio delle voci di spesa fisse e obbligatorie, nonché ad attivare una serie di azioni, maggiormente efficaci, volte al miglioramento della capacità di riscossione delle entrate proprie oltre che alla predisposizione di un bilancio di previsione e gestionale che quantifichi correttamente il FCDE così da non fornire copertura a spese con entrate poco attendibili e con bassa possibilità di realizzo e incasso.

DELIBERA N.85 - Comune di Borgomasino (TO) - La Sezione accerta per il triennio 2017-2019 un crescente ricorso ad anticipazioni di tesoreria ed il mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231 del 2002, oltre ad aver riscontrato, per una annualità, anche uno squilibrio di parte corrente generato dall'assunzione di impegni privi di adeguata copertura.

DELIBERA N.86 - Comune di Oulx (TO) - La Sezione accerta la mancata costituzione, in contabilità finanziaria, del fondo crediti di dubbia esigibilità e, in contabilità economico-patrimoniale, del fondo svalutazione crediti, nonché l'irregolare contabilizzazione dei residui attivi di difficile esazione, sistematicamente stralciati in violazione dei principi di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, oltre che del principio di competenza finanziaria potenziata e delle disposizioni contenute nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria in ordine alla gestione dei residui (punto 9.1).

DELIBERA N.87 - Comune di Rocchetta Ligure (AL) - Il divieto di finanziare spese correnti con entrate in conto capitale trova giustificazione nell'esigenza di assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio degli enti locali espressa dall'art. 162, comma 6, del Decreto Legislativo 10 agosto 2000, n. 267 (TUEL). L'utilizzazione di entrate in conto capitale per finanziamento di spese correnti, in deroga al principio sopra richiamato, può essere autorizzata solo da specifiche disposizioni di legge. Il fatto che le entrate in conto capitale siano destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento impedisce conseguentemente che, di regola, i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali possano essere utilizzati per finanziare spese correnti.

DELIBERA N.88 - Comune di Mombaruzzo (AT) - L'anticipazione di cassa è negozio caratterizzato da una causa giuridica "mista", in cui la funzione di finanziamento si combina con quella di razionalizzazione dello sfasamento temporale tra flussi di spesa e flussi di entrata, attraverso un contratto di finanziamento a breve termine tra ente pubblico e tesoriere; ne deriva che un ricorso ripetuto a tale istituto è suscettibile di sconfinare in una forma anomala di indebitamento cronico a

medio termine, finalizzato alla copertura di spese anche correnti, in conflitto con il disposto dell'art. 119 della Costituzione. L'art. 3 comma 7 lettera e) del D. Lgs. n. 118/2011, ed il punto 3.3. dell'allegato 4/2 al medesimo decreto, disciplinano l'accantonamento del FCDE e poiché la fase di calcolo di tale accantonamento assume un'importanza cruciale, esso non deve essere né eccessivo né insufficiente; nel primo caso infatti si otterrebbe un effetto di compressione ultronea della capacità di spesa, a detrimento dell'offerta di servizi a favore della comunità amministrata, pur a fronte di un afflusso di risorse più che sufficiente; nella seconda ipotesi invece si finirebbe col ricadere nelle situazioni di criticità di cassa che il Legislatore ha voluto scongiurare

DELIBERA N.89 - Comune di Desana (VC) - La Sezione regionale di controllo per il Piemonte accerta alcune criticità e specificatamente: - l'errata determinazione dei fondi accantonati (riga B) nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione del rendiconto di gestione; un risultato di amministrazione in base a detto errato accantonamento al FCDE, che determina un totale di "parte disponibile" negativa (Riga E dell'allegato 10, lett. a) con conseguente emersione di un disavanzo di amministrazione che dovrà essere ripianato con le modalità previste dall'art. 188 TUEL; una difficoltà di riscossione delle entrate proprie che obbliga all'attivazione di opportune iniziative per incrementare le somme effettivamente incassate, con particolare riferimento ai residui attivi; un significativo e reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria; il mancato rispetto dei tempi di pagamento dei cc.dd. debiti commerciali ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; - la violazione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 2013.

DELIBERA N.90 - Comune di Cassinascio (AT) - La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, accerta l'applicazione, da parte del Comune, dell'art. 2, comma 6, del D.L. n. 78/2015 (convertito con Legge. n. 125/2015), in tema di finanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità attraverso il Fondo anticipazioni di liquidità, norma dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 4/2020, con conseguente non conforme quantificazione di entrambi i Fondi, da cui consegue l'obbligo di ricalcolo del medesimo fondo al fine di dare attuazione alla sentenza citata; Accerta l'errato accantonamento al risultato di amministrazione del Fondo anticipazioni liquidità, conseguentemente, a seguito del ricalcolo effettuato dall'Ente nell'ambito dell'istruttoria svolta - fermo il disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui che l'Ente medesimo aveva maturato al 1/01/2015, si registra nel 2017, un miglioramento della parte disponibile con contestuale recupero della rata annuale, relativa al disavanzo da riaccertamento straordinario. Con riferimento all'esercizio 2018, il totale di "parte disponibile" del risultato di amministrazione di tale esercizio registra un peggioramento rispetto all'esercizio precedente e conseguente mancato recupero della rata annuale del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, nonché la maturazione di un disavanzo di amministrazione ordinario. Il Comune dovrà provvedere alla riapprovazione, con deliberazione consiliare, del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, nonché al recupero della rata del disavanzo da riaccertamento straordinario relativamente all'esercizio 2018, applicandola all'esercizio 2019, ove capiente, o al primo esercizio utile, e dovrà provvedere all'applicazione del disavanzo di amministrazione ordinario al 31/12/2018 nell'ambito del Bilancio di previsione 2020-2022 e attraverso il ricorso al ripiano con le modalità indicate dall'art. 188 TUEL, nella misura in cui lo stesso non possa essere eventualmente recuperato in sede di rendiconto 2019.

DELIBERA N.98 - Comune di Mongardino (AT) -In base all'art. 3 comma 7 lettera e) del D.Lgs. n. 118/2011, ed al punto 3.3. dell'allegato 4/2 al medesimo decreto, si giustifica la non soggezione a FCDE dei "*crediti da altre amministrazioni pubbliche*", dei "*crediti assistiti da fideiussione*" e delle "*entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa*"; perciò non può giustificarsi il mancato accantonamento a FCDE di crediti che non rientrino nelle categorie di cui sopra, sulla sola base del fatto di avere incaricato del recupero un agente della riscossione, quantunque di standing elevato. Per effetto della nuova formulazione dell'art. 1 comma 460 della L. n. 232/2016, nel testo vigente per gli esercizi 2018 e 2019 i proventi da "oneri di urbanizzazione" cessano di essere entrate con destinazione generica a spese di investimento, per divenire entrate vincolate a determinate categorie di spese, ivi comprese le spese correnti, nel caso di interventi di manutenzione ordinaria sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Pertanto una generica destinazione a "spese in conto capitale" è al contempo non necessaria e non sufficiente, dal momento che non ogni spesa per investimento è oggi finanziabile con i proventi in parola, ma solo quella riconducibile alle categorie e finalità descritte dalla citata disposizione.

DELIBERA N.102 - Comune di Lesa (NO) - La Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha esaminato la situazione finanziaria del comune di Lesa ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, e sono state accertate alcune criticità : il mancato inserimento della tabella concernente i parametri di deficitarietà strutturale nella banca dati - Sezione Finanza locale (quadro 50 di Finanza Pubblica); l'errata determinazione del FPV al 31/12/2017 con erronea valorizzazione della quota destinata del risultato di amministrazione; un significativo e reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria nel triennio 2016-2018; un FCDE non adeguatamente stimato da cui emerge la necessità di rideterminare i fondi accantonati (riga B) nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione del rendiconto di gestione dell'anno 2018, con conseguente necessità di rettificare il risultato di amministrazione relativo a tale esercizio ; una difficoltà di riscossione delle entrate proprie, con particolare riferimento ai residui attivi del Titolo I con l'esigenza di attivare opportune iniziative per incrementare le somme effettivamente incassate; il mancato rispetto dei tempi di pagamento dei cc.dd. debiti commerciali ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231; la mancata allegazione al Rendiconto della nota informativa asseverata, prevista dall'art. 11, c. 6, lett. j), D.Lgs. 23 gennaio 2011, n. 118. Il Comune dovrà provvedere, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione, alla riapprovazione, con deliberazione consiliare, del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione per l'esercizio 2018. Qualora da detta rettifica del risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2018 derivi un totale di "parte disponibile" (Riga E dell'allegato 10 lett. a) negativo, con conseguente emersione di un disavanzo di amministrazione, il medesimo dovrà essere ripianato con le modalità previste dall'art. 188 TUEL, L'Ente dovrà poi accantonare nel rendiconto 2019 il FCDE in conformità al principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011, provvedendo alla corretta determinazione del risultato di amministrazione di cui all'allegato 10, lett. a del D.Lgs. n. 118 del 2011.

DELIBERA N.105 - Comune di Felizzano (AL) - La Sezione regionale di controllo per il Piemonte accerta alcune irregolarità e specificatamente: - l'errato riaccertamento dei residui attivi, operazione propedeutica alla redazione del detto rendiconto, con conseguente errata determinazione dei risultati d'amministrazione di cui all'allegato A) degli schemi (allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011) del rendiconto 2018; - un'errata determinazione delle quote accantonate (lett. B) nel prospetto

dimostrativo della composizione del risultato d'amministrazione di cui all'allegato A) degli schemi di rendiconto (allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011) del rendiconto 2018 concernente la non congruità del FCDE in entrambi gli esercizi. L'accantonamento a FCDE ha la precipua finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità. Il FCDE costituisce infatti uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento durante la gestione. La previsione di dette poste deve essere congrua per due ragioni: da un lato affinché la copertura del rischio sia efficacemente realizzata, dall'altro affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione risorse in misura superiore al necessario

DELIBERA N.106 - Comune di Pietra Marazzi (AL) - Il ricorso costante all'anticipazione di tesoreria è un indice sintomatico di un grave squilibrio strutturale, espressione dell'incapacità dell'Ente di far fronte con le entrate ordinarie ai pagamenti. Detta condotta, reiterata nel triennio 2016-2018, sulla base delle ulteriori informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, risulta confermata anche nell'esercizio 2019. Simile ricorso costante e senza sostanziale soluzione di continuità all'anticipazione di tesoreria comporta che l'Ente sconfini in una forma (anomala) d'indebitamento, trasformando l'anticipazione in una forma di debito di medio termine senza tenere conto degli obblighi statuiti dall'art. 119 della Costituzione che pone stringenti limiti in ordine all'utilizzo dell'indebitamento, con ogni conseguenza di legge. Risulta peraltro accertata una rilevante difficoltà nella riscossione delle partite d'entrata, circostanza che rende indifferibile l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la riscossione.

DELIBERA N.108 - Comune di Carcoforo (VC): La Sezione regionale di controllo per il Piemonte accerta alcune irregolarità e specificatamente: un significativo e reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria nel triennio 2016-2018 confermato anche dal superamento del parametro di deficitarietà (Indicatore 3.2 - anticipazioni chiuse solo contabilmente maggiore di 0); la violazione del limite di spesa per il personale previsto dall'articolo 1, comma 562 della Legge n. 296 del 2006, per l'anno 2018; un FCDE non adeguatamente stimato da cui emerge la necessità di rideterminare i fondi accantonati (riga B) nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione del rendiconto di gestione, con conseguente necessità di rettificare il risultato di amministrazione relativo all'esercizio in base a detto errato accantonamento al FCDE; - la mancata allegazione al Rendiconto della nota informativa asseverata, prevista dall'art. 11, c. 6, lett. j) del D.Lgs. 23 gennaio 2011, n. 118. L'accantonamento al FCDE ha la precipua finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità, per cui non risulta conforme ai postulati generali non procedere all'accantonamento relativamente a poste contabili che non presentano il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. In merito alla violazione del limite della spesa di personale, l'ente chiarisce di utilizzare personale in "convenzione" con altro Comune e con riguardo all'esercizio successivo la Sezione rammenta che nel corso del 2019 vari sono stati gli interventi normativi nella materia della spesa di personale, tendenti, ad una mitigazione delle precedenti misure restrittive in materia di vincoli assunzionali, con l'obiettivo del ricambio generazionale sulla base della "sostenibilità finanziaria".

DELIBERA N.109 - Comune di Belgirate (VCO) - La Sezione regionale di controllo accerta la violazione dei tempi medi di pagamento nei due esercizi considerati in quanto l'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2017 è pari a 139 giorni e per l'anno 2018 a 42 giorni. Inoltre, prende atto della difficoltosa esigibilità del credito, cui è correlata una elevata e datata mole di residui attivi, vantato nei confronti di G.O.M.B.E. s.r.l. e del possibile futuro mancato introito delle entrate tributarie riconducibile ad una eventuale chiusura delle strutture ricettive di cui la Società è titolare. L'Ente, per ragioni di maggiore cautela è tenuto da una parte, ad accantonare il risultato di amministrazione disponibile fino a concorrenza del credito, dall'altra, a continuare ad incrementare l'accantonamento a FCDE ad ulteriore copertura del rischio, rappresentato dal mancato introito del credito vantato nei confronti della società, essendo l'esito della definizione del rapporto obbligatorio in questione ancora incerto, visto che è pendente la procedura relativa alla proposta dell'accordo di ristrutturazione. L'Organo di revisione è tenuto ad una più attenta e corretta compilazione del questionario e ad una maggiore diligenza nella redazione della relazione al rendiconto.

DELIBERA N.112 - Comune di Trino (VC) - La Sezione regionale di controllo per il Piemonte accerta alcune irregolarità e specificatamente: un risultato primario della gestione di competenza negativo; l'errata applicazione del principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011, nella determinazione del fondo per l'indennità di fine mandato; un FCDE non adeguatamente stimato da cui emerge la necessità di rideterminare i fondi accantonati (riga B) nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione del rendiconto di gestione, con conseguente necessità di rettificare il risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2018 per l'errato accantonamento al FCDE; il mancato rispetto dei tempi di pagamento dei cc.dd. debiti commerciali ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. L'ente pur essendosi avvalso nel calcolo del FCDE del metodo semplificato e non avendo scelto il metodo ordinario, deve dimensionare il fondo sulla base dell'effettiva possibilità di riscossione della massa dei residui attivi conservati nel rendiconto, al fine di rendere attendibile e veritiero il risultato di amministrazione. Il metodo semplificato è in tal senso alternativo al metodo ordinario e presuppone l'attendibile e corretta valutazione di tutti e tre i valori (i due addendi e il minuendo) che concorrono a determinarlo. Insufficienti e/o approssimative quantificazioni dei citati valori di composizione del FCDE, comportano necessariamente l'errata determinazione della somma da accantonare a rendiconto, rendendola sottostimata con conseguente inattendibilità del risultato di amministrazione. L'ente è tenuto ad adottare una contabilità economica patrimoniale in conformità al principio contabile applicato, 4/3, allegato al D.Lgs. n. 118/2011, data la mancata conciliazione dei dati finanziari con quelli economico-patrimoniali.

DELIBERA N.113 - Comune di Refrancore (AT) È errata l'operazione di contabilizzazione del fondo accantonato nel risultato di amministrazione per il rimborso dell'anticipazione di liquidità (ex D.L. n. 35/2013) alla fine dell'esercizio antecedente, come FPV in entrata nell'esercizio in corso, dal momento che il FPV deve essere alimentato da risorse reali accertate dall'ente in esercizi precedenti, mentre il F.A.L. non costituisce una risorsa, bensì un importo che l'ente si è impegnato a restituire allo Stato negli esercizi a venire, dopo aver speso con sollecitudine, per estinguere le obbligazioni scadute a favore dei terzi, la liquidità ricevuta a tale fine. Non è legittima l'esclusione, dal novero delle entrate di dubbia o difficile esazione, di crediti vantati dall'ente, a titolo di rimborso spese per il personale in comando, nei confronti di una cooperativa concessionaria della gestione di una casa

di riposo, trattandosi di un soggetto associativo-mutualistico che, quand'anche sovvenzionato in tutto o in parte da enti pubblici, non è assimilabile a una pubblica amministrazione, la cui nozione deve essere di stretta interpretazione allorché si tratti di applicare le ipotesi di crediti esclusi dagli obblighi di accantonamento, sulla base del principio contabile.

DELIBERA N.114 - Comune di Garzigliana (TO) La Sezione ha accertato nella gestione della contabilità comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, un consistente disordine contabile e una sistematica e reiterata violazione dei fondamentali principi della contabilità armonizzata, con particolare riferimento alle modalità di accertamento delle entrate da cui consegue l'inattendibilità dei dati dei rendiconti 2017 e 2018 e l'errata determinazione dei relativi prospetti riepilogativi dei risultati di amministrazione, anche con riferimento alla quantificazione dei fondi da accantonare e vincolare sulla base dei correnti principi di contabilità armonizzata. Sono state, inoltre, rilevate gravi e reiterate irregolarità nella gestione della cassa e nelle operazioni di riconciliazione delle relative registrazioni per le quali è stato ritenuto che non sia stata svolta un'adeguata attività di revisione, soprattutto con riguardo agli obblighi di verifica periodica della cassa. Dall'esame dei dati di rendiconto è emerso, inoltre, il mancato accantonamento di risorse al fondo crediti di dubbia esigibilità e un ripetuto e crescente ricorso all'anticipazione di tesoreria, non integralmente restituita nell'anno 2017, anno per il quale non è stato conseguito l'equilibrio di parte corrente.

DELIBERA N.116 - Comune di Settimo Torinese (TO) La Sezione ha accertato un'erronea rappresentazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nei prospetti dimostrativi del risultato di amministrazione, nonché il permanere di un consistente e reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria, in progressiva riduzione nell'anno 2019. Permangono, altresì, difficoltà nella capacità di riscossione in conto residui ed un elevato indebitamento, in progressiva riduzione nell'anno 2019. Per una annualità sono stati violati infine i parametri di deficitarietà relativi: al volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo 1 e alla consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni, e, per l'anno 2018, alla sostenibilità dei debiti finanziari e del disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio.

DELIBERA N.119 - Comune di Borgo Vercelli (VC) - La Sezione regionale di controllo per il Piemonte accerta, alcune criticità e specificatamente: il non corretto accertamento del risultato di amministrazione 2017 a causa della mancata valorizzazione del FPV; l'elevata massa dei residui passivi sia nell'esercizio 2017 che 2018 dalla quale è derivato il superamento nel 2017 dell'indicatore di deficitarietà strutturale n. 4 (volume dei residui passivi superiore al 40% rispetto agli impegni del titolo I); il mancato rispetto dei tempi di pagamento dei cc.dd. debiti commerciali ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; il superamento, per un esercizio, del parametro deficitario (Indicatore 12.4- maggiore dell'1,20%) che presenta il valore +2,18%; l'utilizzo elevato nell'annualità 2017 dell'anticipazione di tesoreria; un Fondo passività potenziale non adeguatamente stimato per entrambe le annualità; una difficoltà di riscossione delle entrate proprie per la quale è necessaria l'attivazione di opportune iniziative per incrementare le somme effettivamente incassate; la mancata allegazione al Rendiconto della nota informativa asseverata, prevista dall'art. 11, c. 6, lett. j), D.Lgs. 23 gennaio 2011, n. 118. L'ente è tenuto ad integrare il Fondo passività potenziale, accantonato nel rendiconto 2019, fino a concorrenza dell'importo da restituire

per il contributo concesso dalla Regione provvedendo alla conseguente rettifica del risultato di amministrazione di cui all'allegato 10, lett. A) del D.Lgs. n. 118 del 2011 e della relativa quota accantonata. Qualora da detta rettifica del risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2019 derivi un totale di "parte disponibile" (Riga E dell'allegato 10 lett. a), negativo, con conseguente emersione di un disavanzo di amministrazione, questo dovrà essere ripianato con le modalità previste dall'art. 188 TUEL, ai sensi del quale "l'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto."

DELIBERA N.122 - Comune di Dronero (CN) - La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, nell'ambito dell'attività di controllo posta in essere ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha disposto che il Comune medesimo fornisca alla Sezione, entro il termine di trenta giorni, informazioni, corredate dalla necessaria documentazione, sulla vicenda relativa alla concessione dell'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013 nelle due tranches rispettivamente negli esercizi 2013 e 2014, sulla condizione di assoluto e consistente squilibrio di parte capitale nell'esercizio 2018, già presente, anche nell'esercizio precedente, nonché sulla situazione di squilibrio finanziario generale emersa nell'esercizio 2019 a seguito dell'attualizzazione dell'analisi. Ha invitato l'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune a fornire il massimo supporto all'Ente con riguardo alla realizzazione degli adempimenti istruttori richiesti al Comune, riservandosi ogni giudizio sulla situazione finanziaria complessiva dell'Ente con riguardo alle annualità in esame a conclusione dell'iter conoscitivo avviato in tema di anticipazione di liquidità del D.L. n. 35/2013.

DELIBERA N.128 - Comune di Acqui Terme (AL) - La Sezione ha accertato la compromessa situazione finanziaria della società AVIM S.r.l., società partecipata al 100% dal Comune di Acqui Terme, giusta la verifica dell'esposizione dei corrispondenti bilanci degli esercizi 2016/2017/2018, tutti ampiamente in perdita. Peraltro, posto che la società in questione risulta in liquidazione fin dal 2014, giusta deliberazione del Consiglio Comunale di Acqui Terme n. 43 del 23 dicembre 2013, e che, nonostante numerose sollecitazioni ad opera di vari Organismi competenti, nessuna significativa e risolutiva soluzione risulta adottata, così di fatto consolidandosi uno squilibrio probabilmente irreversibile, la Sezione ha espresso l'avviso che alla liquidazione non possa che seguire lo scioglimento della Società con la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dismissione indispensabile per consentire al Comune di rientrare nella piena disponibilità dei beni immobili a suo tempo ceduti alla società ed evitare di compromettere il proprio bilancio con reiterati versamenti per ripianare le perdite della società partecipata. Nelle more del perfezionamento di un piano di risanamento stragiudiziale ex art. 67, comma 3, lett. d), L.F., approvato dall'amministrazione comunale, in ordine al quale la Sezione ha riservato la verifica dell'attuazione del medesimo, al momento della sua concreta e formale assunzione.

DELIBERA N.129 - Comune di Rivalta Bormida (AL) - La Sezione regionale di controllo per il Piemonte accerta alcune irregolarità e specificatamente: l'errato riaccertamento dei residui attivi, operazione propedeutica alla redazione del rendiconto 2018, con conseguente errata determinazione del risultato d'amministrazione di cui all'allegato A) degli schemi (allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011) del rendiconto 2018; un'errata determinazione delle quote accantonate (lett. B) nel prospetto

dimostrativo della composizione del risultato d'amministrazione di cui all'allegato A) degli schemi di rendiconto (allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011) concernente la non congruità del FCDE.

DELIBERA N.130 - Comune di Occimiano (AL) - Nei bilanci degli enti locali, soggetti alle regole dell'armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate, ai sensi del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, producono sul risultato di amministrazione, va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell'art. 187 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio. Qualora, come nella fattispecie, l'ente locale abbia mantenuto come residuo passivo, circostanza che trova conferma dall'analisi dei documenti contabili acquisiti il debito residuo che, in effetti, figura tra i residui passivi di importo corrispondente all'anticipazione ancora da restituire sulla base dell'acquisito piano di ammortamento, una simile contabilizzazione, seppur errata, ha comportato di fatto la sterilizzazione dell'anticipazione, evitando l'espansione della spesa. L'Ente, tuttavia, per regolarizzare contabilmente la posizione, deve, comunque, procedere a cancellare il residuo e ad iscrivere il FAL. Si tratta di operazione neutra ai fini del risultato di amministrazione e, pertanto, non generatrice di disavanzo.

DELIBERA N.132 - Comune di Cortanze (AT) - Il disequilibrio della parte corrente del bilancio è un indicatore che fa presumere che, in termini di competenza, le risorse strutturali su cui l'Ente fa affidamento non siano sufficienti a fare fronte al complesso delle obbligazioni gravanti sullo stesso e perciò, ai fini di giustificarne le ragioni, eventuali difficoltà addotte dall'ente nella fase di riscossione delle entrate risultano inconferenti. La salvaguardia degli equilibri deve essere rispettata non solo in sede previsionale, ma altresì confermata nella gestione annuale e, a tale fine, l'ordinamento degli enti locali individua precisi adempimenti tra cui in particolare l'art. 147-quinquies del D.Lgs. n. 267/2000. L'accantonamento per passività potenziali, disciplinato al punto 9.2 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, deve essere connesso a circostanze di fatto esistenti ed indicate almeno per sommi capi, dal momento che la legge ne consente lo svincolo solo allorché si accerti che la spesa potenziale non può più verificarsi. Se però quest'ultima non è indicata neppure con riferimento a categorie specifiche e l'appostamento viene adottato unicamente per "sopperire ad eventuali esigenze di carattere straordinario", l'accantonamento in parola risulta arbitrario ed è suscettibile di rendere problematico dimostrarne in futuro l'impossibilità di verifica, con ciò ponendo sul bilancio un potenziale elemento di rigidità non necessaria.

DELIBERA N.133 - Comune di San Nazzaro Sesia (NO) -La Sezione regionale di controllo per il Piemonte dall'esame della relazione trasmessa dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, sul rendiconto dell'esercizio 2018 accerta alcune criticità e specificatamente: - il mancato rispetto del parametro di deficitarietà strutturale: Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione, minore del 47%; - la mancata trasmissione alla BDAP nei termini prescritti dall' art. 9, comma 1 quinquies del D.L. n. 113/2016, convertito in Legge n. 160/2016 dei dati del rendiconto 2018; - l'errata contabilizzazione e l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria nel 2018, utilizzo confermato anche nel 2019; - l'errata applicazione del principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011 nella determinazione del fondo per l'indennità di fine mandato e il relativo mancato accantonamento nel rendiconto 2018; - il FCDE accantonato nel rendiconto 2018

non adeguatamente stimato; - il mancato rispetto dei tempi di pagamento dei cc.dd. debiti commerciali ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; - la violazione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 2013; - la mancata allegazione al Rendiconto 2018 della nota informativa asseverata, prevista dall'art. 11, c. 6, lett. j), D.Lgs. 23 gennaio 2011, n. 118. La Sezione nel sottolineare l'importanza della corretta tenuta della contabilità e della corretta compilazione dei documenti di bilancio e di controllo al fine di consentire agli utilizzatori di fare affidamento sugli stessi e di ricostruire in modo il più possibile rispondente alla realtà la situazione dell'ente, ha disposto che il Comune provveda all'esatta quantificazione del FCDE sulla base delle indicazioni contenute nella deliberazione, provvedendo a verificare la congruità dell'accantonamento nel rendiconto 2019. In assenza, l'ente dovrà provvedere a rideterminare il FCDE, in conformità al principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011 mediante conseguente rettifica del risultato di amministrazione di cui all'allegato 10, lett. a del D.Lgs. n. 118 del 2011 e della quota accantonata di lettera B. Qualora da detta rettifica del risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2019 derivi un totale di "parte disponibile" (Riga E dell'allegato 10 lett. a)) ulteriormente negativo con conseguente aumento del disavanzo di amministrazione, questo dovrà essere ripianato con le modalità previste dall'art. 188 TUEL.

DELIBERA N.134 - Comune di Crevacuore (BI) - La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, accerta: la mancata costituzione della cassa vincolata al 31/12/2018 in violazione del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2) nella parte in cui disciplina la contabilizzazione delle entrate vincolate; la mancata corrispondenza tra accertamenti ed impegni relativi alle entrate e spese per conto dei terzi - partite di giro nell'esercizio 2018; la violazione del principio contabile della cd. "competenza finanziaria potenziata", disciplinato dal D.Lgs. n. 118 del 2011, in relazione alla mancata costituzione del fondo pluriennale vincolato in parte spesa in conto capitale nell'esercizio 2018; l'errata determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, indicato nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione dei rendiconti di gestione dell'anno 2017 e 2018; una inadeguata capacità di riscossione da parte dell'Ente delle entrate del titolo I; la violazione dei tempi medi di pagamento, in entrambi gli esercizi, in quanto l'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2017 è pari a 59,78 giorni e per l'anno 2018 a 17,53 giorni. L'Ente è tenuto a garantire il pieno rispetto dei principi contabili dettati dalla normativa vigente e, in particolare, del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2) con riguardo alla corretta determinazione del FCDE; di dare seguito alle dichiarate iniziative di allineare il saldo della cassa vincolata al 31 dicembre 2020, nel rispetto del principio contabile richiamato; di proseguire e rafforzare le iniziative finalizzate a migliorare la capacità di riscossione delle proprie entrate; di individuare e attuare ogni misura in grado di garantire il rispetto dei tempi medi di pagamento come previsto dalla normativa vigente.

DELIBERA N.136 - Comune di Balme (TO) La Sezione accerta un grave ritardo da parte dell'Ente e dell'Organo di revisione nella risposta alle richieste formulate dal Magistrato istruttore, la tardiva trasmissione delle relazioni previste dall'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e la superficiale compilazione del questionario relativo al rendiconto dell'anno 2017. Dal punto di vista sostanziale, è stata accertata la non corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità. Per il rendiconto dell'anno 2018, è stato rilevato il mancato inserimento dei dati nella BDAP, la ritardata approvazione del rendiconto ed il tardivo invio della certificazione del saldo di

finanza pubblica ai sensi dell'articolo 1, commi 469 e 470, della Legge n. 232 del 2016, con conseguente applicazione delle sanzioni di cui al comma 475, lettera c) e seguenti. E' stato, altresì, accertato un ritardo anche nella pubblicazione degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 2013 e la violazione dei termini di pagamento.

DELIBERA N.138 - Comune di Volpedo (AL) -La Sezione regionale di controllo per il Piemonte accerta alcune irregolarità, e specificatamente: un'errata determinazione delle quote accantonate (lett. B) nel prospetto dimostrativo della composizione del risultato d'amministrazione di cui all'allegato A) degli schemi di rendiconto (allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011) dell'esercizio 2018 concernente la non congruità del FCDE sottostimato, con conseguente errata determinazione del risultato d'amministrazione di cui all'allegato A) degli schemi (allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011) del rendiconto 2018, e relativa necessità di rettificare il risultato di amministrazione di cui all'esercizio 2019, in base a detto errato accantonamento al FCDE, previa riapprovazione, con deliberazione consiliare, del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione per l'esercizio 2019. Qualora da detta rettifica del risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2019, alla luce del FCDE rideterminato, derivasse un totale di "parte disponibile" (Riga E dell'allegato 10 lett. a) negativo, con conseguente emersione di un ulteriore disavanzo di amministrazione, questo dovrà essere ripianato con le modalità previste dall'art. 187 TUEL, ai sensi del quale "Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188".

DELIBERA N.139 - Comune di Bosio (AL) - L'eventuale soccombenza definitiva dell'ente, all'esito del giudizio tributario pendente, determina, in via irreversibile, il mancato introito di entrate tributarie iscritte dall'ente a bilancio. L'Ente, per ragioni di maggiore cautela, deve implementare il FCDE dal momento che l'eventuale soccombenza definitiva del contenzioso in atto, ora pendente in Cassazione, dopo ben due gradi di giudizio, conclusi in favore del contribuente ed in danno dell'ente, potrebbe con forte probabilità determinare l'inesigibilità dei residui attivi iscritti in bilancio, con conseguente necessità di procedere alla loro definitiva cancellazione. Cancellazione che, qualora non trovasse adeguata copertura nel FCDE, allo stato inesistente, provocherebbe, a sua volta, un consistente squilibrio nel bilancio dell'Ente. Infatti, al momento, l'FCDE non solo non risulta costituito ma la quota disponibile del risultato di amministrazione dell'esercizio in esame risulta molto esigua. In particolare, rendendo, in un simile contesto, assolutamente incerta l'esigibilità di tali entrate, appare indispensabile effettuare un adeguato accantonamento di un fondo rischi, da individuarsi nel FCDE, sussistendo la necessità di neutralizzare le mancate entrate derivanti dalla probabile cancellazione di residui attivi già da anni iscritti in bilancio.

DELIBERA N.140 - Comune di Caprezzo (VCO) - La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con riferimento agli esercizi 2018, ha accertato la mancata trasmissione dei dati contabili alla Banca dati delle Pubbliche amministrazioni nei termini di legge e la conseguente applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 1 quinquies, del Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160; la mancata trasmissione della relazione-questionario al rendiconto 2018, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006); la mancata pubblicazione nella Sezione "Amministrazione trasparente - Bilanci" del sito istituzionale di tutti i documenti contabili approvati, comprensivi dei relativi

allegati. L'Ente deve trasmettere alla BDAP i dati di bilancio, previsti dalla normativa in relazione all'esercizio 2017 e 2018, trasmetta la relazione - questionario ai rendiconti dei due esercizi e che i dati contabili relativi ai rendiconti degli anni in questione, nell'apposita sezione del "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale. Una condotta siffatta, oltre a essere violativa di legge, intralcia oltremodo l'esercizio delle funzioni di controllo intestate a questa Magistratura contabile con conseguente impossibilità per la Sezione di svolgere l'attività di controllo ad essa intestata. Rispetto a tale censurabile condotta la Sezione non può che assumere ogni necessaria iniziativa, finalizzata all'acquisizione dei dati contabili relativi ai rendiconti 2017 e 2018, in modo da garantire il ripristino della regolarità nello svolgimento della funzione di controllo dei bilanci dell'Ente.

DELIBERA N.141 - Comune di Mezzenile (TO) La Sezione accerta comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria ed una sistematica e reiterata violazione di fondamentali principi della contabilità armonizzata, che hanno determinato l'emersione di un disavanzo di amministrazione con l'approvazione del rendiconto dell'anno 2018 e da cui è derivata l'inattendibilità del risultato di amministrazione realizzato nell'anno 2017, risultato peraltro erroneo anche in relazione alla non corretta determinazione del fondo anticipazione di liquidità. Rilevati, inoltre, gravi ritardi e un consistente disordine contabile nella gestione dell'attività di riscossione delle entrate, con particolare riguardo all'accertamento dell'IMU ed alla riscossione della TARI. Per altro verso, il piano di risanamento adottato ai sensi dell'art. 188 del TUEL per il recupero del disavanzo è stato ritenuto approssimativo in quanto caratterizzato da un elenco di diverse misure di intervento, in assenza di un'effettiva ponderazione in ordine alla concreta realizzabilità delle stesse. Nell'anno 2018, inoltre, è stata rilevata una sovrastima delle entrate a discapito degli equilibri di parte corrente, nonché la violazione degli obblighi di salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dall'art. 193 del TUEL. Non rispettati, infine, i tempi di pagamento dei debiti commerciali per gli anni 2017, 2018 e 2019.

DELIBERA N.147 - Comune di Giffenga (BI) - La Sezione regionale di controllo per il Piemonte accerta un equilibrio di parte corrente pari a zero, un disequilibrio di parte capitale e un disequilibrio finale; la presenza di un disavanzo, in relazione all'esercizio 2019, la presenza di un disavanzo occulto, salvo l'ulteriore controllo che il Collegio eseguirà sull'esercizio 2019, con obbligo per l'Ente di recupero del medesimo disavanzo ai sensi dell'art. 188 del TUEL; la violazione dei tempi medi di pagamento, sia nell'esercizio 2017 sia nell'esercizio 2018, in quanto l'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2017 è pari a 30,25 giorni e per l'anno 2018 a 78,45 giorni. Inoltre, dispone la cancellazione dell'intero residuo attivo insussistente e, quindi, della restante parte di euro 15.065,28; la riapprovazione del rendiconto anno 2019, alla luce della cancellazione dell'intero residuo attivo insussistente, con conseguente e immediato ripiano del disavanzo ai sensi dell'art. 188 del TUEL. E' necessario un costante e puntuale monitoraggio degli equilibri di bilancio al fine di prevenire la formazione di squilibri strutturali, adottando tempestivamente i provvedimenti correttivi ritenuti più idonei e l'individuazione e attuazione di ogni misura in grado di garantire il rispetto dei tempi medi di pagamento come previsto dalla normativa vigente.

DELIBERA N.161 - Comune di Dernice (AL) - Il ricorso costante all'anticipazione di tesoreria è un indice sintomatico di un grave squilibrio strutturale, espressione dell'incapacità dell'Ente di far fronte con le entrate ordinarie ai pagamenti. Detta condotta, reiterata nel periodo 2015 - 2018, sulla base delle ulteriori informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, risulta in regressione

nell'esercizio 2019. Ad ogni buon conto, l'accertamento, nel periodo predetto, del reiterato ricorso, costante e senza sostanziale soluzione di continuità, all'anticipazione di tesoreria comporta che l'Ente sconfini in una forma (anomala) d'indebitamento, trasformando l'anticipazione in una forma di debito di medio termine senza tenere conto degli obblighi statuiti dall'art. 119 della Costituzione, che pone stringenti limiti in ordine all'utilizzo dell'indebitamento, con ogni conseguenza di legge. Risulta peraltro accertata una rilevante difficoltà nella riscossione delle partite d'entrata, circostanza che rende indifferibile l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la riscossione.

DELIBERA N.162 - Comune di Gavi (AL) - Per le società partecipate che gestiscono servizi di pubblico interesse, in caso di crisi d'impresa, è necessario predisporre un piano di risanamento, approvato dall'autorità di regolazione di settore, comunicato alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 14, co. 5, D.Lgs. n. 175/2016, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Non è adeguato il ripiano, da parte di socio pubblico, di perdite della società partecipata, a meno che il Piano di ristrutturazione compri la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio gestionale. L'esistenza di oggettive evidenti criticità, legate al precario recupero dei crediti, all'incapacità di onorare i debiti accumulati, ed aggravate dalla difficoltà di accedere al credito bancario è sintomatica di uno squilibrio costi-ricavi, con conseguente criticità dei conti economici e connessa precarietà finanziaria derivante dai ripetuti negativi risultati di esercizio, tale da non consentire di attribuire al Piano di ristrutturazione aziendale una valutazione di idoneità. Qualora un organismo partecipato presenti un risultato di esercizio negativo che non venga immediatamente ripianato, l'Ente locale partecipante è tenuto ad accantonare, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, l'importo corrispondente in apposito fondo vincolato del bilancio di previsione dell'anno successivo (art. 21 D.Lgs. n. 175/2016). La relazione diretta che si instaura tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la conseguenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibili per gli enti proprietari a preventivo, ha l'obiettivo di una maggiore responsabilizzazione degli enti locali nel perseguimento della sana gestione degli organismi partecipati. Tuttavia, nonostante la previsione degli accantonamenti di cui sopra, il "soccorso finanziario" nei confronti degli organismi partecipati è da considerare precluso, allorché si versi nella condizione di reiterate perdite di esercizio, e di cui all'articolo 6, comma 19, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, con disposizione confermata dall'art. 14, comma 5, del testo unico di cui al Decreto Legislativo n. 175 del 2016.

DELIBERA N. 163 - Comune di Cassinasco (AT) - La Sezione regionale di controllo per il Piemonte accerta la non comprovata attendibilità delle voci di finanziamento e della complessiva sostenibilità del piano di rientro approvato dal Comune di Cassinasco con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 14/09/2020, e successiva conseguente deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 14/09/2020 di variazione del bilancio 2020-2022, riservando ogni giudizio circa la verifica dell'ulteriore disavanzo derivante dall'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 all'esame della relazione-questionario dell'Organo di revisione sul rendiconto dell'esercizio 2019. Il Comune di Cassinasco dovrà ponderare attentamente quanto programmato nel piano di rientro approvato, anche con riguardo alle modalità di finanziamento dello stesso, rivalutandolo alla luce di nuovi margini di manovra, e utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione dell'Ente nelle ipotesi di cui all'art. 188 TUEL ai sensi di quanto previsto dal primo comma di tale norma. Inoltre, la Sezione regionale richiama l'attenzione dell'Ente su quanto previsto dal D.M. 2 aprile 2015 rispetto alle modalità di recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, anche nell'ipotesi di mancato recupero in una delle annualità previste dal riparto trentennale, con la conseguenza che

le due quote annuali del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, relative agli esercizi 2018 e 2019 non recuperate in tali esercizi, nell'ambito del piano di rientro approvato dal Comune sono da imputarsi all'esercizio 2020, cioè all'esercizio immediatamente successivo a quello all'avvenuto mancato recupero (sia il 2018 che il 2019), e non negli esercizi successivi al 2020 (2021-2022), in quanto solo il maggior disavanzo "ordinario" può essere recuperato con tali modalità. Infine, la Sezione regionale dispone che il Comune di Cassinasco provveda, entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione, e a chiusura dell'esercizio 2020, a trasmettere alla Sezione una relazione aggiornata e dettagliata rispetto al piano di rientro approvato, con specifico riferimento al raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati per l'esercizio 2020, accompagnata dai dati di preconsuntivo dell'esercizio medesimo, nonché, distintamente, una relazione dettagliata sugli effetti dell'emergenza sanitaria connessa al Covid-2019 nell'ambito dell'esercizio 2020 per quanto concerne eventuali nuove spese o mancate entrate, eventuali trasferimenti erariali ricevuti al fine di sterilizzare la loro destinazione e il loro utilizzo ai vincoli espressamente individuati .

DELIBERA N. 164 - Comune di Aramengo (AT) - La Sezione regionale di controllo per il Piemonte accerta: 1) un cospicuo e reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria; 2) per l'esercizio 2018 un equilibrio di parte corrente , di parte capitale e finale ampiamente negativo; 3) per l'esercizio 2018, a seguito di approvazione del relativo rendiconto, la maturazione di un disavanzo ordinario di amministrazione negativo, già oggetto di piano di rientro approvato dal Comune *ex art. 188 TUEL* con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 19 luglio 2019; 4) con riguardo al piano di rientro del disavanzo ordinario di amministrazione maturato nell'esercizio 2018 di cui al punto precedente, la previsione del recupero del disavanzo solo a partire dall'esercizio 2020 e per gli esercizi 2020 e 2021; 5) per l'esercizio 2018 il mancato adempimento relativo alla conciliazione dei debiti e crediti con gli organismi partecipati ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. J), del D.Lgs. n. 118/2011; 6) la violazione dei tempi medi di pagamento , nonché la violazione delle prescrizioni normative concernenti gli obblighi di pubblicazione degli indicatori in argomento; 7) il non adempimento di quanto richiesto dalla Sezione con la deliberazione n. 138/2019/SRCPIE/PRSP del 6/11/2019 al fine di superare le rilevanti criticità e non conformità alla normativa vigente in relazione all'operazione di costituzione dell'organismo partecipato Associazione "Consorzio Soci del Sole Comune di Aramengo ONLUS". La Sezione regionale di controllo, pertanto, invita il Comune di Aramengo, in particolare, a voler valorizzare il recupero di una parte del disavanzo relativo all'esercizio 2018 ipotizzato già nell'ambito dell'esercizio 2019 attraverso la realizzazione di economie di spesa, eventualmente anche dandone atto con una modifica al piano di rientro approvato con D.C.C. n. 27 del 19 luglio 2019, nonché a porre in essere al più presto tutte le azioni necessarie per l'adempimento di quanto richiesto dalla Sezione con la predetta deliberazione n. 138/2019/SRCPIE/PRSP. Il Comune dovrà trasmettere alla Sezione le note di riconciliazione debitamente asseverate relative alla conciliazione dei debiti e crediti con gli organismi partecipati ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. J), del D.Lgs. n. 118/2011.

DELIBERA N.165 - Comune di San Mauro Torinese (TO) La Sezione accerta percentuali di riscossione delle entrate dei titoli 1 e 3 piuttosto contenute ed in progressivo peggioramento nell'anno 2019 ed un frequente ricorso alle procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che hanno comportato, per l'anno 2018, anche il mancato rispetto del parametro di deficitarietà relativo ai debiti riconosciuti e finanziati. Rilevate, inoltre irregolarità contabili nella gestione di alcuni servizi per i quali è stata riscontrata una non adeguata gestione per un difetto di programmazione e

di coordinamento della struttura organizzativa oltre che una non corretta interpretazione delle norme che regolano i confini tra i poteri di indirizzo politico attribuiti agli Organi di governo dell'Ente e le funzioni di gestione rimessa ai dirigenti ai sensi dell'art. 107 del TUEL. Rilevato, infine, un improprio ricorso all'istituto della *negotiorum gestio* (artt. 2028 e 2031 cod. civ.) per l'assunzione di impegni di spesa senza il previo riconoscimento del debito fuori bilancio.

DELIBERA N.166 - Comune di Casanova Elvo (VC) - La Sezione regionale di controllo per il Piemonte accerta alcune criticità e specificatamente: l'utilizzazione continua e senza soluzione di continuità dell'anticipazione di tesoreria nell'ultimo triennio 2016-2018. Utilizzo confermato nel 2019; il mancato rispetto dei tempi di pagamento dei cc.dd. debiti commerciali ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; un FCDE accantonato nel rendiconto 2018 non adeguatamente stimato; la difficoltà di riscossione delle entrate proprie, con particolare riferimento ai residui attivi come meglio evidenziato in parte motiva. Il Comune di Casanova Elvo (VC) è tenuto a provvedere all'esatta quantificazione del FCDE, verificando la congruità dell'accantonamento nel rendiconto 2019, procedendo in mancanza alla rideterminazione del FCDE in conformità al principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011.

DELIBERA N.167/2020 - Comune di Olcenengo (VC) - La Sezione regionale di controllo per il Piemonte accerta alcune criticità relative all'esame delle relazioni trasmesse dall'organo di revisione ai sensi della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166, tra le quali: una non corretta contabilizzazione del FPV ; la discordanza dei dati presenti sulla BDAP rispetto a quelli presenti in Finanza Locale; l'utilizzazione e mancata restituzione dell'anticipazione di tesoreria e l'errata contabilizzazione della stessa non avendo conservato detta mancata restituzione come residuo passivo. Utilizzo e mancata restituzione confermato nel 2019; l'errata applicazione del principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011, nella determinazione dei vincoli concernenti il fondo salario accessorio e nel mancato accantonamento al fondo contenzioso con conseguente errata determinazione del risultato d'amministrazione; un FCDE accantonato non adeguatamente stimato, con conseguente errata determinazione del risultato d'amministrazione; una contabilità disordinata, non veritiera e attendibile e non coincidente con quanto comunicato alla BDAP. In merito a quest'ultimo punto, la complessa istruttoria e le risposte dell'ente, evidenziano una situazione di disordine nella tenuta della contabilità e di violazione delle regole della contabilità finanziaria, irregolarità dalle quali emerge un'inattendibile determinazione del risultato di amministrazione accertato nei rendiconti 2017 e 2018. La Sezione richiamando quanto evidenziato nella sentenza n. 101/2018 della Corte costituzionale, afferma che solo una contabilità priva di errori e distorsioni rilevanti, consente agli utilizzatori di fare affidamento sulla stessa. Inoltre data l'errata determinazione delle quote accantonate e vincolate di composizione del risultato di amministrazione, la non corretta determinazione del FPV, la mancata inclusione nei residui passivi dell'anticipazione non restituita, la discordanza tra le banche dati dei residui attivi e la mancanza di congruità del FCDE 2017-2018, emerge che il Comune non ha correttamente determinato il risultato di amministrazione di parte disponibile sia nell'esercizio 2017 che nel 2018, per cui non risulta possibile verificare l'effettivo recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario, accertato nel rendiconto 2015 ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.M. 2 aprile 2015. L'Ente dovrà provvedere alla corretta contabilizzazione del FPV, dei vincoli, degli accantonamenti, dei residui attivi e passivi e del FCDE, nonché assumere i necessari provvedimenti al fine di ricostruire per gli esercizi indicati e

per il futuro una contabilità attendibile e veritiera e in linea con le banche dati al fine di adempiere compiutamente agli obblighi di trasparenza, tenendo conto dei rilievi e delle osservazioni riportate in parte motiva, provvedendo altresì all'esatta rideterminazione, sulla base delle indicazioni contenute nella deliberazione dei risultati di amministrazione degli esercizi esaminati.

DELIBERA N.168 - Comune di Ternengo (BI) - La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, ha accertato il tardivo invio della certificazione del pareggio di bilancio per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 470 della Legge n. 232 del 2016, con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art.1, comma 475, lettere c) e seguenti della citata Legge n. 232 del 2016, con esclusione di quelle di cui alla lett. e).

DELIBERA N.171 - Referto sulla Gestione finanziaria delle province piemontesi. L'attività di controllo sulla "Gestione finanziaria delle province piemontesi" ricostruisce il panorama normativo e finanziario degli enti di area vasta, dal 2015 al 2019, rispetto alle variazioni intervenute nelle risorse e nel personale e con un'attenzione particolare per i settori della manutenzione viaria e dell'edilizia scolastica, con un esame comparativo tra gli enti sulle grandezze finanziarie maggiormente significative e sui livelli di spesa destinata alle funzioni fondamentali. Nei cinque anni considerati, le province e la città metropolitana piemontesi sono risultate soggette a un prelievo complessivo di risorse pari a circa 850 milioni di euro, con una attenuazione consolidatasi solo a partire dalla legge di bilancio 2019; avendo tuttavia mantenuto, nel contesto legislativo e amministrativo del Piemonte, una rilevante mole di funzioni e compiti, le stesse si sono trovate a fronteggiare estese situazioni di difficoltà finanziaria, culminate in un ampio ricorso alle procedure di "predissesto"; si è quindi assistito a una massiccia riduzione dell'indebitamento, pari a ben 129 milioni in meno alla fine del periodo, che ha reso particolarmente difficile il mantenimento di un adeguato livello di investimenti, ripristinato solo a partire dall'esercizio 2017. In particolare è stato richiamato l'insegnamento dettato dalla Corte costituzionale, proprio con riferimento ai rapporti finanziari tra Regione Piemonte e province, nell'ambito della decisione n. 188/2015; ferma la discrezionalità politica del legislatore nelle scelte allocative di risorse e funzioni, le possibilità di ridimensionamento delle fonti di entrata dei livelli di governo decentrati incontrano limiti ben precisi, e non devono essere "*tali da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni*", specie in un sistema di finanziamento che mira a essere coordinato proprio con il riparto delle funzioni da esercitare; in ossequio al principio di buon andamento ex art. 97 Cost., è necessario che le risorse stanziare siano idonee ad assicurare la copertura della spesa obbligatoria e, nel caso di una radicale riduzione della dotazione finanziaria, la stessa va accompagnata "*da proposte di riorganizzazione dei servizi o da eventuale riallocazione delle funzioni a suo tempo trasferite*", a pena di condurre ad una cattiva utilizzazione di quelle medesime risorse residue "*in ragione dell'insufficiente o del tutto mancante finalizzazione ad obiettivi predeterminati e credibili. Solo in presenza di un ragionevole progetto di impiego è possibile realizzare una corretta ripartizione delle risorse tra le Province e garantire il buon andamento dei servizi con esse finanziati*".

3.b) CONTROLLI SUI PIANI DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

DELIBERA N.34 - Provincia di Novara -- Monitoraggio dello stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale -

All'esito dell'esame della Relazione dell'Organo di revisione e della relazione sul rendiconto 2018, la Sezione ha evidenziato che lo stato di attuazione del piano di riequilibrio pluriennale è più che soddisfacente e ha preso atto del raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano. La Sezione, stante il positivo andamento della gestione, in considerazione del ripiano totale del disavanzo ordinario e di quello da riaccertamento straordinario, ha comunque ricordato la facoltà riconosciuta dall'art. 243 quater, comma 7 bis D.Lgs. n. 267/2000 di rimodulazione del PRPF con chiusura anticipata del piano. Al riguardo, è stato richiamato quanto affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 105/2019 per cui *"la preesistenza di un avanzo di amministrazione [è] del tutto incompatibile con la preesistenza o l'avviamento del piano pluriennale di riequilibrio"*, evidenziando che il legislatore ha rimesso all'ente locale la valutazione in merito all'opportunità di ricorrere o meno a detta procedura.

DELIBERA N.41 - Comune di Castell'Alfero (AT) -- Monitoraggio dello stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale - La Sezione regionale di controllo per il Piemonte prende atto del raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Castell'Alfero, in relazione al secondo semestre del 2019, con l'avvertenza che le attività poste in essere e le misure adottate, per le quali l'Ente dovrà attenersi alle indicazioni riportate nella deliberazione, continueranno a formare oggetto di costante monitoraggio da parte della Sezione medesima.

DELIBERA N.42 - Comune di Villastellone (TO) - Monitoraggio dello stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale - La Sezione Regionale di controllo per il Piemonte prende atto del raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio pluriennale del Comune di Villastellone, con l'avvertenza che le attività poste in essere e le misure adottate continueranno a formare oggetto di costante monitoraggio e precisando che, ai fini di un'eventuale proposta di rimodulazione del piano ai sensi del comma 7 bis dell'art. 243 quater del TUEL, si dovrà tener conto che l'obiettivo del piano di riequilibrio finanziario pluriennale non è solo il mero ripiano del disavanzo, ma anche il complessivo riequilibrio finanziario di natura strutturale e non contingente di cui dovrà essere fornita dimostrazione unitamente al parere positivo dell'Organo di revisione economico-finanziaria.

DELIBERA N.54 - Provincia di Biella - Monitoraggio dello stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale - La Sezione Regionale di controllo per il Piemonte prende atto del raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio pluriennale della Provincia di Biella, con riserva di esaminare i dati di rendiconto dell'anno 2019. Inoltre, la Sezione richiama l'attenzione dell'Ente sui seguenti aspetti: la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate che hanno generato le quote del risultato di amministrazione 2018 applicate al bilancio 2019 e l'importanza del contenimento e, quindi, del costante e attento monitoraggio della spesa corrente, trattandosi di uno dei più rilevanti e potenziali fattori di squilibrio.

DELIBERA N.56 - Provincia di Asti - Monitoraggio dello stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale –monitoraggio II semestre 2019 – In ordine all'utilizzo del fondo di rotazione per la copertura del disavanzo è stato precisato, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, che tale possibilità vi è unicamente con riferimento al debito nei confronti dello Stato per il pagamento del contributo di finanza pubblica. Al di fuori di tale ipotesi, viene specificato, in linea di principio, che la possibilità di utilizzo del fondo di rotazione per la copertura di disavanzo derivante da altri fattori di squilibrio connessi alle modalità di gestione dell'Ente, ovvero dalla necessità di pagare debiti fuori bilancio, sempre che non si dimostri che tali voci derivino da spese di investimento, implicherebbe una violazione dell'art. 119, comma 6, Cost. qualora il fondo di rotazione utilizzato a tal fine non trovasse adeguata sterilizzazione al fine di evitare un'espansione della capacità di spesa.

DELIBERA N.66 - Provincia di Novara - Monitoraggio dello stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale -periodo 28/09/2019-27/03/2020. Nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del TUEL la legge prevede che la Corte dei conti vigili sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, "apposita pronuncia". All'esito dell'esame della Relazione dell'Organo di revisione, la Sezione ha evidenziato che lo stato di attuazione del piano di riequilibrio pluriennale è positivo evidenziando che, dai dati di preconsuntivo 2019, emerge un miglioramento del risultato di amministrazione rispetto all'esercizio precedente, che verrà verificato in sede di controllo sul rendiconto 2019, nonché dai dati positivi registrati sia nella gestione di competenza che di cassa e ha preso atto del raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano. La Sezione ha comunque invitato l'ente a considerare e ad attenersi alle osservazioni e raccomandazioni, sui dati di pre-consuntivo 2019 e sul bilancio di previsione 2020-2022, formulate a seguito dall'esame della relazione di monitoraggio avvertendo l'ente che le attività attuate e le misure adottate continueranno a formare oggetto di costante monitoraggio.

DELIBERA N.78 - Comune di Cuceglio (TO) - Pronuncia relativa all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

La Sezione regionale di controllo, preso atto della congruità dei contenuti del piano rispetto agli obiettivi oggetto di realizzazione sia sotto il profilo delle misure inserite che delle risorse individuate, giudicate sufficienti in funzione della copertura dei fattori di squilibrio, ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del T.U.E.L., deliberato dal Comune di Cuceglio con delibera consiliare n. 3 del 19 gennaio 2018 e aggiornato, nel corso dell'istruttoria ministeriale, con delibera consiliare n. 3 del 6 febbraio 2020. Nell'approvazione del piano, tuttavia, è stato posto un limite alla possibilità di prevedere un incremento della spesa corrente a partire dall'anno 2023 senza prima aver recuperato il disavanzo di amministrazione e raggiunto l'obiettivo di garantire in prospettiva un equilibrio economico-finanziario veritiero e durevole nel tempo.

DELIBERA N.84 - Comune di Ghemme (NO) - Monitoraggio dello stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale- primo e al secondo semestre 2019. Nell'ambito della procedura

di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del TUEL la legge prevede che la Corte dei conti vigili sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, "apposita pronuncia". All'esito dell'esame delle Relazioni dell'Organo di revisione, la Sezione ha evidenziato che lo stato di attuazione del piano di riequilibrio pluriennale non è completamente positiva relativamente al primo semestre e ha preso atto del parziale raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio pluriennale del Comune di Ghemme, relativamente al primo semestre 2019. Relativamente al secondo semestre 2019, date le criticità evidenziate dagli schemi di pre-consuntivo 2019, ha rinviato ogni determinazione in ordine alla valutazione sul raggiungimento o meno degli obiettivi fissati dal piano di riequilibrio, invitando l'Ente a determinare il risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2019 secondo le indicazioni inserite nella parte motiva della deliberazione, operando i necessari accantonamenti, verificando i vincoli in conformità a quanto previsto dal principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. n. 118/2011 e alla sentenza della Corte costituzionale n. 4/2020. Ha fissato nei trenta giorni successivi alla ricezione della deliberazione, l'invio di una relazione predisposta dall'Organo di revisione, ad integrazione della relazione del II semestre 2019, in cui si dia conto della corretta contabilizzazione degli accantonamenti, con particolare riferimento al FAL, correggendo le irregolarità e argomentando in modo analitico sulle singole criticità segnalate. Ha altresì stigmatizzato le modalità e i tempi con cui i controlli del revisore sono stati svolti richiamando gli obblighi dell'organo di revisione previsti dall'art. 243-quater comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERA N.92 - Provincia del Verbano Cusio Ossola - Pronuncia relativa all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale. La Sezione, in relazione all'ammissibilità della riformulazione del piano, pur evidenziando il principio di intangibilità dei piani di riequilibrio, ha richiamato precedenti pronunce di questa Corte in cui è stato sottolineato come il legislatore ha riconosciuto che la natura di documento previsionale del piano, la cui efficacia si proietta in un orizzonte temporale di notevole ampiezza, comporta la possibilità di fisiologici scostamenti tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti e, altresì, è stata evidenziata la tolleranza del legislatore, non solo verso scostamenti dalla programmazione di lieve entità, ma anche verso quelli gravi che non evidenzino, in realtà, una tendenza negativa, ma siano meramente congiunturali. In particolare, si è posto l'accento su "fattori esogeni e congiunturali", quali la riduzione dei trasferimenti e il contributo di finanza pubblica, a cui è da ricondurre il maggiore disavanzo che ha costituito oggetto della riformulazione del piano di riequilibrio della Provincia del Verbano Cusio Ossola. Inoltre, considerato il lasso di tempo trascorso dall'adozione del piano alla sua valutazione, è stata sottolineata la necessità di evitare che gli enti subiscano conseguenze a causa del ritardo a loro non imputabile. Con riferimento alle origini e alle cause dello squilibrio, la Sezione ha preso atto del fatto che le stesse sono riconducibili alla "sorte" che la legislazione degli anni passati, a partire dal 2011, ha riservato alle province. La menzionata normativa, in primo luogo, ha impedito una reale attività programmatoria di questi enti e, in secondo luogo, unitamente alla mancata attuazione della riforma che avrebbe condotto all'eliminazione delle province, ha imposto alle stesse l'esercizio di funzioni fondamentali in mancanza delle necessarie risorse. Inoltre, le menzionate difficoltà della Provincia del Verbano Cusio Ossola, da una parte, hanno indotto la stessa a ricorrere alla procedura di riequilibrio e, dall'altra, hanno determinato a partire dal 2018 (anno in cui la Provincia ha contabilizzato il debito nei confronti dello Stato) il crescere del suo disavanzo, che ha inciso sullo stato di attuazione delle previsioni del piano per le annualità ormai trascorse (2018-2019), oltre a determinare un ulteriore disavanzo da ripianarsi ai sensi dell'articolo 188 del TUEL. La Sezione ha

evidenziato la presenza, oltre al disavanzo derivante da riaccertamento straordinario e quello ordinario previsti nel piano, di un ulteriore disavanzo ordinario emerso nell'esercizio 2018. A fronte di ciò ha preso atto di un recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario maggiore rispetto alle previsioni del piano e ha proceduto ad una valutazione in chiave dinamica del disavanzo ordinario già previsto nel piano, in relazione al ricorso al fondo di rotazione di cui ne è stato ammesso l'utilizzo in competenza, trattandosi di risorse destinate alla copertura di debito nei confronti dello Stato per il pagamento del contributo di finanza pubblica. Infine, con riferimento all'ulteriore disavanzo ordinario extra piano emerso nell'esercizio 2018, la Sezione ha preso atto del fatto che lo stesso è sopravvenuto rispetto al piano di riequilibrio e, pertanto, la Provincia dovrà recuperarlo ai sensi dell'art. 188 del TUEL. Con riferimento alla sostenibilità di tale recupero è stato sottolineato un incremento totale delle entrate correnti, rispetto alle previsioni originarie del piano, riconducibile ai c.d. "canoni idrici" che la Regione dovrebbe riconoscere con apposita legge.

DELIBERA N.115 - Provincia di Asti - Monitoraggio dello stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Allorché sui residui attivi del titolo III, costituiti per la quasi totalità da proventi da sanzioni ambientali e per violazione di norme del Codice della Strada relativi a esercizi recenti, quindi plausibilmente non prescritti, sia operato un accantonamento a FCDE in misura pari a circa l'87%, ciò costituisce sintomo di una capacità di riscossione molto inferiore al normale per entrate precisamente attinenti alla normativa ambientale e alla circolazione stradale, la cui tutela è per legge attribuita proprio alle province ex art. 1 comma 85, lettere a) e b) della L. 56/2014, e la cui mancata esazione, per importi così rilevanti, rischia di minare l'effettività della tutela disposta dal Legislatore a protezione dei beni giuridici sopra menzionati; è stata quindi raccomandata all'ente una dedizione particolare nell'implementare l'attività di recupero di siffatte entrate del titolo III, le quali potrebbero consentire, in caso di miglioramento, di attenuare l'entità degli accantonamenti, agevolando ulteriormente il riallineamento dell'ente a una situazione di equilibrio finanziario strutturale.

DELIBERA N.142 - Provincia di Novara. Approvazione della proposta di rimodulazione del PRPF con chiusura anticipata all'1/01/2021 ai sensi dell'art. 243 quater, comma 7 bis D.Lgs. n. 267/2000. La Sezione Regionale di controllo per il Piemonte ha approvato la proposta di rimodulazione deliberata dal Consiglio della Provincia di Novara con deliberazione n. 13 del 30/09/2020 in termini di riduzione della durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale con nuova scadenza e chiusura anticipata all'1 gennaio 2021, mentre il Piano originario, approvato con la deliberazione n. 105/2018/PRSP del 27 settembre 2018, prevedeva la durata di nove anni, fino al 2023 e il ripiano del maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui doveva avvenire entro il 2044. La Sezione ha dato atto esaminando la relazione allegata alla proposta di rimodulazione, di un grado di realizzazione degli obiettivi intermedi superiori rispetto all'obiettivo finale. L'ente infatti nel periodo di attuazione del piano non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria, ha registrato una buona capacità di riscossione delle entrate di natura corrente, non ha riconosciuto debiti fuori bilancio, ha proceduto ad una riduzione della massa debitoria di quasi 11 milioni di euro rispetto al momento in cui è stata richiesta la procedura di riequilibrio pluriennale, ha adottato una politica di contenimento della spesa, anche attraverso un decremento del numero dei dipendenti e della spesa del personale, ha un avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto 2019 di euro 4.401.908,03. La favorevole situazione contabile riscontrata ha consentito che l'ente desse applicazione della facoltà riconosciuta dall'art. 243 quater, comma 7 bis D.Lgs. n. 267/2000. La menzionata facoltà era

stata evidenziata in diverse deliberazioni dalla Sezione di controllo, nei periodici monitoraggi, valorizzando l'orientamento del giudice delle leggi (Sentenza n 105/ 2019) secondo cui "la preesistenza di un avanzo di amministrazione [è] del tutto incompatibile con la preesistenza o l'avviamento del piano pluriennale di riequilibrio", richiamando altro principio espresso dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 101/2018, secondo cui "l'avanzo di amministrazione correttamente accertato - []- determina la sussistenza di veri e propri cespiti impiegabili", conseguentemente continuare ad applicare un disavanzo di amministrazione, contabilmente inesistente, in quanto integralmente recuperato, determina sottrazione di risorse da destinare all'attività dell'ente.

DELIBERA N.154 - Comune di Alessandria (AL) -Pronuncia relativa all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale. La Sezione regionale di controllo, pur tenendo presenti le criticità connesse con la passata gestione finanziaria dell'ente, proveniente da esercizi precedenti e soprattutto in considerazione della pregressa condizione di dissesto finanziario, accertato che la sofferenza finanziaria dell'Ente si è palesata anche, successivamente, in conseguenza di numerosi fattori concomitanti, preso atto della congruità dei contenuti del piano rispetto agli obiettivi oggetto di realizzazione sia sotto il profilo delle misure inserite che delle risorse individuate, giudicate sufficienti in funzione della copertura dei fattori di squilibrio, ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del T.U.E.L., deliberato dal Comune di Alessandria con delibera consiliare n. 73 del 16 maggio 2019 ed adottato con delibera consiliare n. 102 del 7 agosto 2019. Nell'approvazione del piano, condizionato al tempestivo integrale ripiano dell'ulteriore disavanzo sopravvenuto nel 2019, ai sensi dell'art. 188 del TUEL, è stato posto un ulteriore limite consistente nell'effettiva possibilità di realizzare un incremento strutturale delle entrate correnti e nel contenimento sistematico delle spese correnti, delle quali è stata prevista una rigorosa revisione, al fine di assicurare, come obiettivo in prospettiva, un equilibrio economico-finanziario veritiero e durevole nel tempo. Ciò in funzione dell'effettivo raggiungimento, a regime, dell'equilibrio di bilancio corrente nonché in funzione dell'ulteriore necessaria finalità, in base alla quale le entrate di competenza siano di entità tale da finanziare le spese di competenza e l'esposizione debitoria pregressa accumulata, così da assicurare un minimo margine di sicurezza per fronteggiare eventuali criticità, individuando misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo.

4. CONTROLLI SUGLI INCARICHI ESTERNI

DELIBERA N.17 - Comune Castelletto Sopra Ticino (NO) - Sono illegittime le previsioni regolamentari che autorizzino l'ente ad affidare incarichi di studio, ricerca o consulenza mediante affidamento diretto ovvero selezioni su mero "invito" dell'ente stesso, unicamente in ragione di una soglia quantitativa entro la quale rientri il compenso da corrispondere per l'incarico; parimenti deve essere modificata la norma che autorizzi l'ente locale a derogare all'obbligo di preventiva pubblicazione di procedura comparativa in caso di incarichi "relativi a programmi o progetti, finanziati o cofinanziati da altre PPAA o dalla UE, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori", dal momento che l'art. 7, comma 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001 non consente di escludere la previa pubblicazione e l'utilizzo di procedure comparative per la scelta del contraente, basandosi in modo generalizzato sul modico valore della prestazione o del compenso (anche se solo equiparabile ad una sorta di rimborso spese) o sul carattere meramente occasionale della prestazione.

DELIBERA N.18 - Comune di Quaregna Cerreto (BI) - È illegittima una disposizione regolamentare che preveda procedure diverse nell'unitaria materia degli incarichi conferiti a soggetti esterni all'amministrazione, a seconda di differenti "scaglioni" di valore del corrispettivo. Devono pertanto essere modificate le previsioni regolamentari del comune di Quaregna Cerreto che prevedano la possibilità, per il responsabile del servizio, di conferire incarichi professionali in via diretta senza l'esperimento di procedure comparative e sulla base del solo *intuitus personae*, per qualsivoglia tipologia di incarico il cui corrispettivo non ecceda una certa somma (nella specie, euro ventimila), ovvero di operare una mera "ricerca di mercato a inviti", anche qui solo in ragione di un certo "scaglione di costo". Ciò in quanto, a differenza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 in materia di servizi, la disciplina degli incarichi ex art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 non prevede procedure differenziate di selezione a seconda dell'importo della prestazione ed anzi al comma 6bis impone di renderle pubbliche, senza alcun riferimento a soglie quantitative di importo del corrispettivo.

DELIBERA N.25 - Comune di Monticello d'Alba (CN) - Regolamento su incarichi esterni - E' illegittima la previsione regolamentare del comune di Monticello d'Alba che stabilisce un meccanismo di silenzio-assenso da parte del responsabile del personale. Parimenti deve essere modificata la norma che autorizzi l'ente locale a derogare all'obbligo di preventiva pubblicazione di procedura comparativa unicamente in ragione di una soglia quantitativa entro la quale rientri il compenso da corrispondere per l'incarico. Sul punto una deroga non si giustifica neppure nel caso della necessità sopravvenuta di prestazioni di tipo complementare, non comprese nell'incarico principale già conferito, giacché si tratta di ipotesi non previste dalla normativa generale sul pubblico impiego.

DELIBERA N.65 - Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese (CN) - Conferimento di incarichi esterni - Un incarico professionale esterno per prestazioni di psicologo, da svolgersi da gennaio a dicembre presso la sede di un Consorzio Socio Assistenziale (costituito e operante ai sensi della Legge regionale di settore) per 800 ore complessive, quantunque non illecito essendo stato conferito prima dell'entrata in vigore del comma 5bis dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, non è conforme alla

disciplina di legge, poiché il carattere essenziale e continuativo del bisogno di assistenza psicologica, a favore dei soggetti residenti nei comuni associati al Consorzio, e la sua inerenza alle funzioni istituzionali, postulano che a tale servizio si faccia fronte con risorse interne al consorzio stesso e che lo stesso sia posto dalla Regione e dai comuni consorziati in condizione di poter far fronte alle funzioni assegnategli. Giacché l'incarico conferito mira a garantire prestazioni di servizi essenziali imposte dalla legislazione, e la cui necessità sul territorio appare permanente, la configurazione dello stesso come attuativo di "progetti" finanziati di anno in anno dalla Regione, comporta di fatto l'elusione della portata precettiva dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, consentendo di conferire incarichi esterni e giustificando rinnovi o proroghe in ragione della logica programmatica e pluriennale che necessariamente accompagna tali servizi a beneficio delle persone e dei minori in situazioni di difficoltà.

DELIBERA N.77 - Comune di Cerro Tanaro (AT) - Conferimento di incarichi esterni all'amministrazione - nozione di "appalto di servizi di architettura e ingegneria", rientrante nella disciplina del D.Lgs. n. 50/2016, non può estendersi fino a comprendere incarichi di studio, ricerca o consulenza, finalizzati a integrare il quadro conoscitivo dell'amministrazione in vista o previsione dell'adozione di atti procedurali provvedimentali, negoziali o programmatici, senza essere strutturalmente collegato ad alcuno di essi. Pertanto un incarico avente ad oggetto la vigilanza e rendicontazione sulla regolare conduzione di una discarica, posta all'interno del territorio comunale ma gestita da una società partecipata su cui il comune conferente l'incarico non esercita il controllo societario, risultando finalizzato a produrre pareri e/o relazioni per integrare il quadro conoscitivo dell'amministrazione, in vista dell'adozione di una pluralità di atti di varia natura, rientra tra gli incarichi di studio, ricerca e consulenza disciplinati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, anziché dal D.Lgs. n. 50/2016. Ne consegue che l'incarico in parola, conferito senza previa selezione comparativa e con ripetuti rinnovi annui, in ragione di una asserita comprovata conoscenza del sito da parte dell'incaricato, contrasta con l'art. 7, comma 6, lettere c) e d) e comma 6bis del D.Lgs. n. 165/2001; visto il superamento della soglia quantitativa di compenso ex art. 1, comma 173 della L. n. 266/2005, esso doveva essere trasmesso tempestivamente alla Sezione regionale della Corte dei conti; infine il corrispettivo previsto è rilevante ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dall'art. 1 comma 9 della stessa L. n. 266/2005.

DELIBERA N.79 - Comune di Cerro Tanaro (AT) - Regolamento su incarichi esterni - A differenza di quanto previsto in materia di contratti aventi ad oggetto prestazioni di servizi, la disciplina degli incarichi non prevede procedure differenziate a seconda dell'importo della prestazione e perciò risulta illegittima la previsione regolamentare del comune di Cerro Tanaro autorizza l'ente locale a derogare all'obbligo di preventiva pubblicazione di procedura comparativa unicamente in ragione di una soglia quantitativa entro la quale rientri il compenso da corrispondere per l'incarico. Inoltre la giurisprudenza ha già enucleato una serie di requisiti di fatto che possono giustificare la deroga alla regola generale della pubblicità della selezione, in ragione della peculiarità individuale del prestatore d'opera, circoscrivendo però il novero delle performance ex ante qualificabili come non comparabili alle sole prestazioni di natura artistica o culturale; pertanto deve essere in tal senso emendata una previsione regolamentare che estenda una tale facoltà in caso di conferimento di incarichi aventi ad oggetto prestazioni di natura "scientifica o legale"; benché infatti anche in tali ambiti sia dato raggiungere livelli di eccellenza professionale e notorietà, risulta arduo immaginare una prestazione che, *ex ante* e in esclusiva considerazione della personalità del professionista, possa

dirsi assolutamente non comparabile nell'interesse dell'ente pubblico o della comunità amministrata che ne dovrebbe beneficiare.

5. ATTIVITA' CONSULTIVA SU RICHIESTA DEGLI ENTI

DELIBERA N.16 - Comune di Mondovì (CN) - La richiesta di parere formulata ha ad oggetto i limiti che incontra un ente locale nel poter effettuare donazioni con vincolo di scopo (donazioni modali) a favore di altro ente pubblico per la realizzazione di una concomitante finalità pubblica. La richiesta è ritenuta ammissibile esclusivamente entro i limiti relativi dell'interpretazione, in via generale ed astratta, della normativa concernente la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, in vista della realizzazione di un interesse pubblico ma non sulle specifiche operazioni di gestione prospettate. Gli enti pubblici, fra i quali si annoverano i comuni, hanno la capacità di donare, anche se gli atti di liberalità da essi compiuti devono necessariamente avere di mira un fine di pubblico interesse. Le finalità istituzionali concernenti la gestione dei beni pubblici sono previste dal legislatore in varie disposizioni normative da cui si evince la necessità che la gestione dei beni pubblici e la relativa cessione, sia orientata al rispetto dei principi di economicità, adeguatezza, proporzionalità e gestione produttiva dei beni stessi, anche qualora siano individuate forme alternative o sussidiarie di valorizzazione a salvaguardia dell'interesse pubblico. Costituiscono corollario di tale principio le norme contenute nell'art. 3, comma 1 R.D. n. 2440/1923, nell'art.12, comma 2 della Legge n. 127/97, il D.L. n. 351/2001, nell'art. 3, comma 18 della Legge n. 350/2003, nell'art. 58 del D.L. n. 112/2008, nell'art. 56 bis, comma 11 della Legge n. 69/2013, nonché i criteri di valutazione e contabilizzazione dei beni. Conseguentemente la possibilità di effettuare una donazione modale, piuttosto che un diverso atto traslativo della proprietà, rientra nell'esclusiva competenza e responsabilità dell'amministrazione che dovrà accertare, sulla base della situazione concreta, se la cessione gratuita del bene in questione realizza la migliore e corretta gestione del patrimonio pubblico ed il soddisfacimento di un interesse pubblico.

DELIBERA N.19 - Comune di Novara (NO) - È inammissibile, in quanto inerente a una problematica gestionale specifica con possibili interferenze interpretative su problematiche di competenza della Procura e della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti, un quesito finalizzato a sapere se sia corretto, sotto l'aspetto della rispondenza al dettato normativo, esigere da parte del titolare di un permesso di costruire, rilasciato in attuazione di uno Strumento Urbanistico Esecutivo di iniziativa pubblica o privata in vigenza decennale, il pagamento in misura piena del contributo di costruzione, secondo i principi enunciati dal DPR 380/2001 e s.m. e i., anche nel caso in cui sull'area del medesimo SUE siano già state realizzate le opere di urbanizzazione in esso previste ovvero nel caso in cui le stesse siano supportate da un finanziamento pubblico. Inoltre, per come posto, il quesito si presenta estraneo alla materia della contabilità pubblica, coinvolgendo ambiti di valutazione della legittimità di atti, materia riservata al Giudice Amministrativo, a cui compete l'esegesi della normativa edilizia e urbanistica incidente sull'an *debeat* di prestazioni patrimoniali connesse al rilascio di provvedimenti amministrativi su richiesta di privati.

DELIBERA N.29 - Provincia di Novara – L’oggetto del parere riguarda la possibilità per i consiglieri delegati, individuati dal Presidente della Provincia, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro con permesso retribuito per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte e per espletare le attività connesse alla delega. La Sezione, partendo dalla considerazione che gli articoli 79 e 80 del Tuel presentano un carattere eccezionale, che ne impedisce una interpretazione estensiva al fine di ricomprendere casi non espressamente contemplati, ha, tuttavia, evidenziato che la questione deve essere esaminata unitamente alla normativa dettata dalla Legge n. 56 del 2014, che ha ridefinito le funzioni della provincia ed è intervenuta sugli organi provinciali e sulle loro modalità di elezione. A partire dalla entrata in vigore della Legge n. 56 del 2014, non sono più annoverati tra gli organi delle province le giunte provinciali, ma, l’art. 1, al comma 66, attribuisce al presidente della provincia la possibilità di assegnare deleghe a consiglieri provinciali nel rispetto del principio di collegialità “secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto” e, al comma 84, dispone che restano a carico della provincia gli oneri connessi con lo status degli amministratori relativi ai permessi retribuiti di cui agli articoli 80 del D.Lgs. n. 267 del 2000. A fronte di tali disposizioni, la Sezione ha evidenziato come, in astratto, un consigliere delegato possa essere considerato amministratore in virtù dell’esercizio delle deleghe conferite e, quindi, vedersi applicato l’art. 80 del Tuel, tuttavia, affinché ciò avvenga l’ente dovrà esaminare le disposizioni del proprio statuto per valutare se, alla luce di quanto disposto dalla propria fonte interna, sussista, anche in concreto, l’assimilazione dei consiglieri delegati ai componenti degli organi esecutivi.

DELIBERA N.32 - Comune di Novara (NO) – richiesta di parere in tema di adeguamento del compenso dei Revisori dei conti presso gli Enti locali, con specifico riferimento all’interpretazione dell’art. 241 TUEL a seguito dell’entrata in vigore del D.I. 21 dicembre 2018 di aggiornamento dei compensi. Alla luce del complesso quadro interpretativo desumibile dalla giurisprudenza contabile in argomento, con particolare riferimento alla più recente pronuncia nomofilattica della Sezione delle Autonomie, deve *"escludersi che, in via generale, possa riconoscersi la facoltà per gli enti di un possibile adeguamento del compenso, in corso di rapporto, che, di norma, resta fissato nella misura deliberata in origine"* (deliberazione n. 14 del 2019/QMIG). Tuttavia, facendo riferimento, tra l'altro, alle *"finalità perseguite dal decreto di adeguamento, oltre che a quanto stabilito, in via generale dall'art. 36 della Costituzione, disposizione immediatamente precettiva"*, la Sezione delle Autonomie ha dettato il principio di diritto in forza del quale *"alla luce dei nuovi limiti massimi e dei nuovi parametri recati dal D.I. 21 dicembre 2018, emesso di concerto tra il Ministro dell'Interno e quello dell'Economia e delle Finanze, ferma la previsione di cui al comma 7 dell'art. 241 del TUEL, è facoltà degli enti locali procedere, ai sensi degli artt. 234 e 241 del TUEL, ad un rinnovato giudizio circa l'adeguatezza dei compensi liquidati anteriormente al predetto decreto alla stregua dei limiti massimi fissati dal D.M. 20 maggio 2005 e, se del caso, provvedere ad una rideterminazione degli stessi al fine di ricondurli nei limiti di congruità e di adeguatezza, previa attenta verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri"* (deliberazione n. 14 del 2019/QMIG). Al riguardo occorre evidenziare, in tale ambito il potere discrezionale degli Enti locali trattandosi di valutazioni connotate da discrezionalità, ancorché tecnica, di esclusiva competenza dell’Organo di indirizzo politico.

DELIBERA N.33 - Provincia di Vercelli - Il quesito relativo alle somme “prelevate” dal Fondo risorse decentrate del personale delle categorie di cui all’art. 67 del CCNL 21/05/2018, vale a dire, se le stesse, finalizzate a remunerare specifiche attività di competenza regionale svolte dalla Polizia locale per turni, straordinari, oneri salario accessorio per il personale provinciale adibito alle

funzioni fondamentali in materia di ambiente e rimborsate dalla Regione Piemonte, possano essere considerate “fonti di alimentazione” del Fondo medesimo, non appare ammissibile. Sotto il profilo oggettivo, infatti, il citato quesito è inammissibile in quanto volto all’interpretazione di una clausola del contratto collettivo nazionale. Per consolidato orientamento delle Sezioni regionali di controllo, l’interpretazione di clausole della contrattazione collettiva è estranea al perimetro dell’attività consultiva di questa Corte, in quanto demandata per legge alle parti contraenti e, per la parte pubblica, all’ARAN. In forza del principio di sussidiarietà nelle materie cd. delegate, nell’ambito delle quali le regioni non esercitano direttamente le funzioni amministrative ma, indirettamente, attraverso gli enti cui con legge tale potere è conferito, sussiste l’obbligo del delegante di assicurare risorse finanziarie, umane e strumentali affinché il delegato sia in grado di svolgere i compiti assegnati nel rispetto del principio del buon andamento di cui all’art. 97 della Cost. (cfr. *ex multis* Corte costituzionale n. 10/2016). Non consentire alle province di considerare come neutrale ai fini della determinazione del tetto di spesa di personale gli oneri sostenuti per i dipendenti impegnati nello svolgimento di funzioni delegate incide sull’autonomia finanziaria ed organizzativa degli enti di area vasta sottraendo loro la capacità di acquisire risorse umane essenziali all’esercizio delle funzioni fondamentali, le uniche per cui le province conservano capacità assunzionale ex art 1 comma 421 della legge 190/2014.

DELIBERA N.35 - Comune di Casalvolone (NO) – Richiesta di parere in merito alla possibilità da parte di un ente locale di accettare, in luogo dell’adempimento di un’obbligazione tributaria, consistente nel pagamento dell’imposta dovuta, una prestazione diversa costituita dalla cessione di un terreno, nonché alcuni chiarimenti sulla portata applicativa, alla suddetta ipotesi, dell’art. 12 del Decreto Legge n. 98 del 2011, convertito dalla Legge n. 111 del 2011, come novellato dal citato art. 1, comma 138, della Legge n. 228 del 2012. La Sezione rappresenta che l’ordinamento, in via generale, disciplina detta ipotesi di “*datio in solutum*” nell’art. 1197 c.c., in base al quale “*il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore lo consenta*”. Ma osserva che l’obbligazione tributaria deve rispettare propri principi, quali : quello di legalità di cui all’art. 23 Costituzione, di capacità contributiva di cui all’art. 53 Costituzione, da cui derivano i precetti dell’universalità, della progressività, nonché dell’uguaglianza del carico tributario a cui si ricollega il principio di imparzialità disciplinato dall’art. 97 costituzione, si evidenzia, in tal modo che deve essere il legislatore a disciplinare le fattispecie di tributo alle quali è possibile adempiere mediante prestazioni diverse dall’esatto adempimento. A tal fine il legislatore ha disciplinato specifiche ipotesi di adempimento mediante *datio in solutum*, per le imposte sui redditi con l’art. 28-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e per l’imposta sulle successioni e donazioni nell’articolo 39 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 in entrambi i casi in materia di beni culturali. Va osservato che l’istituto disciplinato dall’articolo 1197 c.c. non va confuso con la compensazione, ex articolo 8, comma 1, della L. n. 212/2000, concernente - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente -. Conseguentemente, in assenza di una normativa specifica al riguardo, relativa ai tributi locali, non è possibile il ricorso generalizzato all’istituto della *datio in solutum* ex art. 1197 c.c. previsto dal legislatore esclusivamente per le imposte sul reddito e per l’imposta sulle successioni e donazioni, in materia di beni culturali. Inoltre, l’accettazione di una prestazione in luogo dell’adempimento di un debito tributario, determinerebbe come conseguenza la cancellazione di residui attivi. Ciò inciderebbe in modo negativo sul risultato di amministrazione in particolar modo qualora dette prestazioni venissero considerate generalmente ammesse e la facoltà venisse riconosciuta a tutti i contribuenti in assenza di una

disciplina specifica e tassativa. In merito alla portata applicativa, alla suddetta ipotesi, dell'art. 12 del Decreto Legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge che l'art. 12, comma 1 ter del D.L. n. 98/2011 si è evidenziato che detta norma ha cessato di avere applicazione dal 2020 per effetto dell'art. 57, comma 2, lett. f), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

DELIBERA N.36 - Comune di Santhià (VC) - la richiesta di parere è oggettivamente inammissibile, in quanto estraneo alla materia della contabilità pubblica e foriero di potenziale interferenza con l'attività di altri plessi giurisdizionali, un quesito che chieda alla Corte di esprimere parere in merito alla maggiore o minore fondatezza di tesi giuridiche, inerenti la validità o l'efficacia di una lettera di *patronage*, emessa da un sindaco in apparente violazione delle norme dettate dall'art. 207 TUEL sulla facoltà del comune di emettere garanzie a favore delle proprie società *in house*. Rientra invece nell'ambito dell'attività consultiva il secondo quesito, che attiene alle norme e ai principi contabili da applicare in sede di rappresentazione in bilancio delle vicende legate all'asserita esistenza di una lettera di *patronage* "forte", che costituisce una garanzia atipica idonea ad impegnare l'Ente, con impatto sui flussi di cassa e sul patrimonio di esso. A tale proposito non pare eludibile l'obbligo dell'Ente di accantonare un congruo importo al fondo rischi per il contenzioso, parametrato alle spese legali, all'entità dell'avversa pretesa e alle probabilità di accoglimento, secondo quanto disposto dal principio contabile al punto 5.2, lettera h), dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011. Quanto sopra nel caso in cui l'Ente non ritenga, in base alle proprie valutazioni discrezionali sui profili concreti della fattispecie, di provvedere all'accantonamento dell'intero importo della garanzia, secondo le regole dettate dall'art. 204 TUEL e dal punto 5.5 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, a titolo di passività potenziale.

DELIBERA N.37 - Comune di Giaveno (TO) - richiesta di parere in merito all'ambito di applicazione dell'art. 3, comma 4 bis, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95: l'art. 3, comma 4 bis, del D.L. n. 95 del 2012 è una norma di carattere eccezionale, non suscettibile di interpretazione analogica o estensiva, e riguarda l'ipotesi in cui una caserma delle Forze dell'ordine o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia ospitata presso un immobile di proprietà privata sulla base di un contratto di locazione in essere il cui canone deve essere determinato dall'Agenzia delle entrate. Sulla base di tale norma, pertanto, non può essere erogato un contributo *una tantum*, relativo a rapporti locativi pregressi per cui l'intervento dell'ente servirebbe sostanzialmente a comporre controversie tra il Ministero dell'interno ed il locatore per canoni non corrisposti, originariamente non determinati dall'Agenzia delle entrate e che sarebbero dovuti anche a titolo di indennità di occupazione extra-contrattuale. Il contributo erogato ai sensi dell'art. 3, comma 4 bis, del D.L. n. 95 del 2012, inoltre, è da considerarsi una spesa ricorrente che non può trovare copertura con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 187 del TUEL.

DELIBERA N.40 - Città Metropolitana di Torino - La Sindaca della Città Metropolitana di Torino ha formulato una richiesta di parere relativa all'ambito di applicazione dell'art.1, comma 616, della Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020). In particolare, con il quesito si chiede se sia possibile estendere la sua portata applicativa a tutte le "amministrazioni pubbliche", di cui fa menzione l'articolo 1 comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001, e non limitarlo alle "amministrazioni dello Stato" in esso testualmente citate. La disposizione, oggetto di interpretazione, attribuisce alle amministrazioni dello Stato la facoltà di procedere alla

rinegoziazione dei contratti di locazione passiva di immobili di proprietà privata con lo scopo di ottenere, da una parte, l'allungamento dei termini di durata del contratto, e, dall'altra, il conseguimento di risparmi di spesa attraverso la riduzione del canone di locazione. La Sezione, operando una interpretazione letterale della norma, vagliata alla luce della interpretazione funzionale o teleologica della stessa, perviene alla conclusione che la nozione di "amministrazione dello Stato" non possa essere estesa fino a ricomprendere tutte le "amministrazioni pubbliche".

DELIBERA N.44 - Comune di Novara (NO) - E' inammissibile la richiesta di parere formulata da uno dei soggetti istituzionali legittimati ma prospettante interesse in capo ad altro ente, che dovrebbe poter utilizzare il criterio orientativo eventualmente enunciato. La legittimazione dei soggetti che possono rivolgere richieste di parere alla Corte dei conti è circoscritta ai soli enti indicati dalla norma (v., art. 7, comma 8, L. n. 131/2003), la quale, dopo aver previsto che le Regioni possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo pareri in materia di contabilità pubblica, precisa che analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane, così individuando, in modo tassativo, gli enti soggettivamente legittimati a formulare la richiesta di parere alla Corte dei Conti. Non è ammissibile una richiesta di parere allorché, per la specificità e concretezza della questione prospettata, la risposta formulata determinerebbe un coinvolgimento diretto della Sezione di controllo nella sfera dell'amministrazione attiva, incompatibile con le funzioni alla stessa attribuite dal vigente ordinamento e non in linea con la sua fondamentale posizione di indipendenza e neutralità. In altre parole, fornire istruzioni puntuali finalizzate a supportare *ex post* comportamenti amministrativi dell'Ente istante, esula dall'ambito più specificamente dalla funzione consultiva attribuita alle Sezioni di controllo della Corte dei conti ed in ogni caso contrasta con il carattere di generalità ed astrattezza oggetto della stessa funzione consultiva.

DELIBERA N.67 - Città Metropolitana di Torino (TO) - richiesta di parere in tema di contabilizzazione nella parte corrente del bilancio dell'anticipazione del prezzo contrattuale prevista dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. L'istituto dell'anticipazione del prezzo contrattuale, oggi previsto all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come "ampliato" dalle recenti modifiche legislative, ma istituito di origini remote, caratterizzato da una complessa e tormentata vicenda normativa, ha la finalità di consentire all'appaltatore di affrontare le spese iniziali necessarie all'esecuzione del contratto assicurando la disponibilità delle stesse nella delicata fase di avvio della prestazione, dando così impulso all'iniziativa imprenditoriale e perseguendo il pubblico interesse alla corretta e tempestiva esecuzione del contratto. Esso si colloca nell'ambito della materia del contratto di appalto e, precisamente, nella fase dell'esecuzione del contratto, con assimilazione all'acconto sul prezzo, di cui all'art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016, ferma la differenza di "ratio" dei due istituti nell'ambito della disciplina del Codice dei contratti pubblici; e, cioè, l'anticipazione risulta finalizzata a consentire all'appaltatore di affrontare le spese iniziali necessarie all'esecuzione del contratto mentre l'acconto costituisce singola tranche di pagamento nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto pubblico. L'anticipazione, infatti, nel sistema vigente, quando dovuta (ormai, a seguito dell'evoluzione dell'istituto, ciò avviene nella maggior parte dei casi -), costituisce vero e proprio diritto dell'appaltatore e correlativo obbligo dell'Amministrazione, che deve quindi corrisponderla; ferma, comunque, per la effettiva corresponsione dell'anticipazione la collaborazione dell'appaltatore, in quanto l'erogazione della stessa resta subordinata alla prestazione della garanzia da parte dell'appaltatore medesimo prevista dall'art. 35, comma 18, del

D.Lgs. n. 50/2016, sicché, in mancanza, non può concretamente essere pagata. Da tale collocazione dell'istituto dell'anticipazione del prezzo contrattuale non può che derivare la conseguenza che l'anticipazione medesima vada contabilizzata in contabilità finanziaria come un acconto in conto lavori (o servizi o forniture) imputandola agli stanziamenti riguardanti la spesa cui si riferisce, e, più precisamente, al Titolo II della spesa in caso di appalto di lavori o al Titolo I della spesa nel caso di acquisizione beni e servizi - e, in ogni caso, in coerenza con la natura di spesa di investimento o corrente dello specifico intervento -, negli stanziamenti previsti per la realizzazione dell'opera o per la fornitura dei beni e servizi. E ciò per effetto di una vera e propria obbligazione giuridica derivante direttamente dalla legge, cioè dall'art. 35, comma 18, citato, da ricondursi nell'ambito della disciplina del contratto di appalto pubblico, con specifico riferimento alla fase dell'esecuzione dello stesso. Tale assunto, peraltro, sembrerebbe, ad oggi, confermato dallo stesso Legislatore, che, di recente, intervenendo per ampliare l'istituto in parola in fase di emergenza epidemiologica da Covid-2019, con l'art. 207 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio"), ha previsto che l'anticipazione contrattuale potrà essere elevata dal 20% al 30% anche per le procedure in corso al 19 maggio 2020 oltre che per le nuove gare fino al 30 giugno 2021 "nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziata per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante"; il riferimento alle risorse annuali "stanziata per ogni singolo intervento" non può che ricondursi al concetto di contabilizzazione dell'anticipazione in contabilità finanziaria imputandola agli stanziamenti riguardanti la spesa cui si riferisce, come sopra precisato.

DELIBERA N.83 - Comune di Castelspana (AL) - richiesta di parere in materia di applicazione alla contrattazione collettiva integrativa della sospensione dei termini prevista dall'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, prorogata dall'art. 36 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23: E' inammissibile una richiesta di parere riguardante la possibilità di applicare alla procedura di sottoscrizione di un contratto collettivo integrativo il termine di sospensione (dal 23 febbraio al 15 maggio 2020) previsto dall'art. 103 del D.L. n. 18 del 2020 (così come prorogato dall'art. 37, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40) con la conseguente possibilità di far retroagire gli effetti della sottoscrizione dell'accordo al momento di inizio del c.d. *lockdown*; sottoscrizione che sarebbe stata impedita da una causa di forza maggiore riconducibile alla predetta normativa che avrebbe imposto un blocco indipendente dalla volontà delle parti contrattuali. Il quesito, oltre ad essere afferente a materie estranee alla contabilità pubblica e non involgenti direttamente tematiche di coordinamento della finanza pubblica nell'ampia accezione indicata dalla Sezione riunite in sede di controllo con la deliberazione n. 54 del 2010, riguarda, per un verso, l'applicazione di norme dell'ordinamento civile ed amministrativo, di competenza di altri plessi giudiziari, e, per altro verso, l'applicazione di disposizioni contenute in CCNL, la cui interpretazione rientra nelle funzioni che il legislatore ha attribuito all'ARAN.

DELIBERA N.93 - Comune di Novara (NO) - È inammissibile un quesito finalizzato a individuare i soggetti qualificabili come agenti contabili e perciò tenuti alla resa del conto, sia in considerazione delle competenze sul punto sancite dalla normativa (artt. 93 e 233 TUEL e art. 137 e ss CGC) in capo alle sezioni giurisdizionali, sia in considerazione del conseguente concreto rischio di interferire con la relativa attività in caso di instaurazione della procedura di presentazione del conto giudiziale; inoltre attiene al diritto tributario, estraneo alla cognizione della Sezione Regionale di controllo in sede consultiva, il dubbio se il nuovo comma 1ter dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2011 (introdotto dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020), che sancisce che il gestore della struttura recettiva sia "responsabile

del pagamento dell'imposta di soggiorno (...), con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale", possa aver attratto tale soggetto nel rapporto tributario, sub specie di responsabile d'imposta ai sensi dell'art. 64 comma 3, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 (che lo identifica in «Chi, in forza di disposizioni di legge, è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi», attribuendogli «diritto di rivalsa»).

DELIBERA N.94 - Comune di Moncalieri (TO) - La richiesta di parere, non presenta i caratteri della generalità e astrattezza bensì è volto ad ottenere indicazioni puntuali sulle modalità di una specifica e concreta attività amministrativo-gestionale. Inoltre, essendo l'esame delle relazioni di fine mandato di cui 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 inscrivibile nell'ambito delle molteplici funzioni di controllo assegnate a questa Sezione, si determinerebbe, data la specificità della richiesta dell'istante, interferenza, con le conseguenti funzioni intestate alla stessa Sezione Regionale di controllo in difformità ai consolidati orientamenti della giurisprudenza delle Sezioni regionali in materia di attività consultiva, per cui non vi può essere sovrapposizione fra i pareri resi e le altre verifiche compiute dalle medesime Sezioni Regionali in sede di controllo. Inoltre se la Sezione si esprimesse sulla legittimità della richiamata attività amministrativo-gestionale interpreterebbe la funzione consultiva intestata alla Corte dei conti come funzione "consulenziale" (generale) sull'attività dell'Amministrazione locale (cfr. Sez. controllo Puglia 104/2010 e 118/2009); ciò, determinerebbe una impropria ingerenza della Corte nell'amministrazione attiva. In conclusione, in ragione di quanto rilevato, la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Moncalieri si configura inammissibile.

DELIBERA N.169 - Provincia di Vercelli - la richiesta di parere verte sulla possibilità per le province di procedere all'acquisizione di personale proveniente dai comuni mediante mobilità ed inoltre è volto a conoscere se l'operazione ha valenza neutrale anche in presenza di altre mobilità in uscita. La Sezione, compiuta una analisi dell'evoluzione normativa concernente i limiti alle assunzioni del personale delle province, ha evidenziato il cambiamento di disciplina, in virtù del quale le province possono procedere all'acquisizione di personale mediante mobilità e l'istituto della mobilità non ha più valenza neutrale. Invero, si è assistito ad un radicale cambiamento delle regole che governano la materia delle assunzioni del personale, con il superamento di una regolamentazione basata su limitazioni alle facoltà assunzionali determinate in misura percentuale alla spesa del personale cessato nell'anno precedente (regola del "turn over"), ed è stato introdotto un nuovo regime che prevede soglie per la spesa complessiva di tutto il personale, calcolate in percentuali rispetto alla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati.

DELIBERA N.170 - Comune di Settimo Torinese (TO) - La richiesta di parere ex art. 7, comma 8 della L. n. 131/2003 riguarda - lo scomputo, a favore del privato, del valore delle opere di urbanizzazione primaria, ex art. 16 del T.U. dell'edilizia (D.P.R. n. 380/2001), anche a valere sull'ammontare complessivo e indistinto degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria connessi a una convenzione urbanistica, non è vietato in linea di principio, ma non è neppure imposto dalla legge, poiché la stessa non impedisce affatto al privato, parte di una convenzione urbanistica, di corrispondere al comune (in denaro, in aree cedute o in opere di urbanizzazione realizzate), beni di valore complessivamente superiore a quanto dovuto per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Pertanto una siffatta possibilità deve essere prevista espressamente nella

convenzione urbanistica e non può trarsi come regola immanente al sistema giuridico, ferma restando la possibilità, per la legislazione regionale, di dettare limiti ulteriori all'operatività dell'istituto.